

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I	<i>Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità</i>	
	Regolamento (CE) n. 1384/2002 della Commissione, del 30 luglio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofruttili	1
*	Regolamento (CE) n. 1385/2002 della Commissione, del 30 luglio 2002, che rettifica il regolamento (CE) n. 1270/2002 recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica per nuove utilizzazioni industriali, n. 43/2002 CE	3
*	Regolamento (CE) n. 1386/2002 della Commissione, del 29 luglio 2002, recante dettagliate modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, riguardo ai sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi dal Fondo di coesione, nonché alla procedura per le rettifiche finanziarie	5
	Regolamento (CE) n. 1387/2002 della Commissione, del 30 luglio 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	24
	Regolamento (CE) n. 1388/2002 della Commissione, del 30 luglio 2002, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	30
	Regolamento (CE) n. 1389/2002 della Commissione, del 30 luglio 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali	32
	Regolamento (CE) n. 1390/2002 della Commissione, del 30 luglio 2002, che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica	35
	Regolamento (CE) n. 1391/2002 della Commissione, del 30 luglio 2002, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato	36
*	Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)	37

Prezzo: 18 EUR

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Consiglio

2002/628/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza** 48
-

Rettifiche

Rettifica del regolamento (CE) n. 1359/2002 della Commissione, del 25 luglio 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione (GU L 197 del 26.7.2002) 66

- * **Rettifica della decisione n. 2/2002 del Consiglio di associazione, tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, del 16 aprile 2002, relativa al miglioramento delle condizioni applicabili agli scambi di prodotti agricoli trasformati previste nel protocollo n. 3 dell'accordo europeo (GU L 172 del 2.7.2002)** 67

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1384/2002 DELLA COMMISSIONE
del 30 luglio 2002**

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 luglio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	064	75,1	
	096	30,6	
	999	52,8	
0709 90 70	052	76,0	
	999	76,0	
0805 50 10	388	59,3	
	524	58,8	
	528	55,2	
	999	57,8	
0806 10 10	052	144,7	
	064	114,9	
	220	121,5	
	508	75,3	
	600	140,4	
	624	191,3	
	999	131,3	
	0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	91,7
400		113,3	
508		81,7	
512		92,1	
528		79,7	
720		143,5	
804		105,0	
999		101,0	
0808 20 50		052	120,0
		388	85,9
	512	80,6	
	528	92,6	
	804	66,9	
0809 10 00	999	89,2	
	052	139,8	
	064	144,5	
0809 20 95	999	142,2	
	052	385,3	
	400	285,2	
	404	337,6	
0809 30 10, 0809 30 90	999	336,0	
	052	112,8	
	064	88,7	
	999	100,8	
0809 40 05	064	58,4	
	999	58,4	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1385/2002 DELLA COMMISSIONE
del 30 luglio 2002**

**che rettifica il regolamento (CE) n. 1270/2002 recante apertura di una gara per la vendita di alcole
di origine vinica per nuove utilizzazioni industriali, n. 43/2002 CE**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1315/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 80,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato del regolamento (CE) n. 1270/2002 della Commissione ⁽⁵⁾ contiene un errore per quanto riguarda

l'indicazione dell'ubicazione delle cisterne. Occorre pertanto sostituire l'allegato del regolamento suddetto.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1270/2002 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 13 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 179 del 14.7.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 345 del 29.12.2001, pag. 10.

⁽³⁾ GUL 194 del 31.7.2000, pag. 45.

⁽⁴⁾ GUL 192 del 20.7.2002, pag. 24.

⁽⁵⁾ GUL 184 del 13.7.2002, pag. 3.

ALLEGATO

GARA PER LA VENDITA DI ALCOLE PER NUOVE UTILIZZAZIONI INDUSTRIALI N. 43/2002 CE

Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in hl (100 % vol.)	Riferimento al regolamento (CE) n. 1493/1999 Articolo	Tipo di alcole	Titolo alcolometrico (in % vol.)
Francia	Onivins-Longuefuye F-53200 Longuefuye	1	15 870	28	greggio	+ 92
		1	6 560	30	greggio	+ 92
		2	22 490	28	greggio	+ 92
		4	22 440	27	greggio	+ 92
		21	7 980	27	greggio	+ 92
	Onivins-Port-La-Nouvelle Avenue Adolphe Turrel BP 62 F-11210 Port-La-Nouvelle	25	12 490	30	greggio	+ 92
		24	12 170	27	greggio	+ 92
		Totale		100 000		

REGOLAMENTO (CE) N. 1386/2002 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2002

recante dettagliate modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, riguardo ai sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi dal Fondo di coesione, nonché alla procedura per le rettifiche finanziarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione ⁽¹⁾, modificato dai regolamenti (CE) n. 1264/1999 e (CE) n. 1265/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4, e l'articolo H, paragrafo 4, dell'allegato II,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1164/94, gli Stati membri adottano una serie di misure intese a garantire che il Fondo di coesione (in prosieguo: «il Fondo») sia utilizzato in modo efficiente, regolare e conforme al principio di sana gestione finanziaria.
- (2) A tale scopo, gli Stati membri forniscono orientamenti appropriati sull'organizzazione delle pertinenti funzioni degli organismi responsabili dell'esecuzione dei progetti, della certificazione delle spese, nonché della gestione e del coordinamento generali delle operazioni relative al Fondo di coesione negli Stati membri interessati.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1164/94 dispone che gli Stati membri collaborino con la Commissione per garantire la disponibilità di sistemi di gestione e di controllo che funzionino correttamente e che forniscano il supporto necessario per l'esecuzione dei controlli, anche a campione.
- (4) Al fine di armonizzare i requisiti relativi alla certificazione delle spese dichiarate per i pagamenti del Fondo, è necessario determinare il contenuto di tale certificazione e specificare la natura e la qualità delle informazioni su cui si fonda.
- (5) Al fine di consentire alla Commissione di effettuare i controlli di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1164/94, gli Stati membri devono fornirle, su richiesta, i dati che gli organismi responsabili dell'esecuzione dei progetti nonché della gestione e del coordinamento generale delle operazioni del Fondo richiedono per lo svolgimento dei compiti di gestione, di sorveglianza e di valutazione di cui al suddetto regolamento. È necessario definire il contenuto di tali dati, nonché il formato e i mezzi di trasmissione dei documenti in formato elettronico, qualora i dati siano trasmessi in detto formato. La Commissione deve garantire la riservatezza e la sicurezza sia dei dati informatizzati, sia di quelli in altro formato.
- (6) Il presente regolamento deve applicarsi fatte salve le disposizioni del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96

del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità ⁽³⁾.

- (7) Il presente regolamento deve altresì applicarsi fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1831/94 della Commissione, del 26 luglio 1994, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento del Fondo di coesione nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore ⁽⁴⁾.
- (8) Occorre stabilire le modalità di applicazione della procedura prevista all'articolo H dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94, incluse quelle relative alla ripetizione dell'indebito, alla restituzione alla Commissione e agli interessi di mora,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Oggetto e campo di applicazione*Articolo 1*

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1164/94 per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito del Fondo di coesione (in prosieguo: «il Fondo») per le azioni ammissibili in forza dell'articolo 3 del suddetto regolamento e alle quali il contributo è stato originariamente erogato dopo il 1° gennaio 2000, nonché riguardo al procedimento di rettifica finanziaria di tali contributi.

CAPO II

Sistemi di gestione e di controllo*Articolo 2*

1. Gli Stati membri provvedono a che i seguenti organismi e autorità ricevano orientamenti appropriati riguardo ai sistemi di gestione e di controllo necessari ai fini di una sana gestione del Fondo secondo i principi e le norme generalmente riconosciuti:

- a) gli organismi responsabili dell'esecuzione dei progetti a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1164/94 (in prosieguo: «enti di attuazione»);

⁽¹⁾ GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1.⁽²⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pagg. 57 e 62.⁽³⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.⁽⁴⁾ GU L 191 del 27.7.1994, pag. 9.

- b) le autorità o gli organismi responsabili della certificazione delle spese dichiarate per i pagamenti del Fondo di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), e articolo D, paragrafo 4, dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94, incluse, ove separate, le autorità o gli organismi designati a norma dell'articolo D, paragrafo 1, dell'allegato II del suddetto regolamento (in prosieguo: «le autorità di pagamento»);
- c) le autorità responsabili della gestione e del coordinamento generali delle operazioni del Fondo nello Stato membro interessato (in prosieguo: «autorità di gestione»);
- d) gli organismi od uffici pubblici o privati che agiscono sotto la responsabilità dell'autorità di gestione o di pagamento o che espletano funzioni per conto di tali autorità in rapporto agli enti di attuazione (in prosieguo: «organismi intermedi»).

In particolare tali orientamenti devono guidare detti organismi e autorità nella creazione di sistemi atti ad assicurare la correttezza, la regolarità e l'ammissibilità delle domande di contributi comunitari, e la realizzazione dei progetti che sia conforme alle condizioni stabilite nella relativa decisione ed in linea con gli obiettivi fissati per gli stessi progetti.

2. Ai fini del presente regolamento, «ente di attuazione» include, quando detto ente non sia il destinatario finale del contributo, gli organismi e le imprese impegnati nell'esecuzione del progetto, in qualità di concessionarie, mandatarie o a qualsiasi altro titolo.

3. Ai fini del presente regolamento, salvo altrimenti disposto, per «progetto» si intende qualsiasi progetto individuale, fase di progetto o gruppo di progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1164/94, nonché qualsiasi misura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del medesimo, oggetto di una decisione a norma dell'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1164/94 (in prosieguo: «la decisione di concessione»).

Articolo 3

I sistemi di gestione e di controllo delle autorità di gestione e di pagamento, degli organismi intermedi e degli enti di attuazione garantiscono, in proporzione al volume di contributi gestiti, quanto segue:

- una chiara definizione e assegnazione delle funzioni, nonché un'adeguata separazione delle stesse, necessaria per garantire una sana gestione, all'interno dell'organizzazione interessata;
- sistemi efficaci per garantire che le funzioni vengano espletate in maniera soddisfacente;
- la comunicazione da parte degli organismi intermedi alle autorità responsabili di informazioni in merito all'esecuzione dei compiti e ai mezzi impiegati.

Articolo 4

1. I sistemi di gestione e di controllo di cui all'articolo 3 prevedono procedure per la verifica della veridicità della spesa dichiarata e della realizzazione del progetto dalla fase istruttoria

fino all'entrata in funzione dell'investimento finanziato, secondo le condizioni stabilite nella pertinente decisione di concessione, gli obiettivi fissati per il progetto e le norme nazionali e comunitarie, in particolare quelle materia di ammissibilità delle spese al contributo del Fondo, di protezione dell'ambiente, del trasporto, delle reti transeuropee, delle concorrenza e degli appalti pubblici.

Le verifiche coprono tutti gli aspetti da cui dipende l'impiego efficace dei fondi impegnati, siano essi di natura finanziaria, tecnica o amministrativa.

2. Le procedure prevedono la registrazione delle verifiche effettuate in loco per i progetti. Le registrazioni indicano le attività svolte, i risultati delle verifiche e le misure prese in ordine a discrepanze rilevate. Nel caso in cui le verifiche fisiche o amministrative non riguardino tutti i lavori od operazioni ma soltanto un campione dei medesimi, le registrazioni forniscono l'identificazione dei lavori o delle operazioni selezionati e la descrizione del metodo di campionamento.

Articolo 5

1. Gli Stati membri, per i progetti ai quali un contributo è stato originariamente erogato dopo il 1° gennaio 2000, informano la Commissione, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, in merito all'organizzazione delle autorità di gestione e di pagamento e degli organismi intermedi responsabili delle operazioni del Fondo nel loro paese, ai sistemi di gestione e di controllo istituiti presso tali autorità e organismi, nonché ai miglioramenti previsti secondo gli orientamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

2. L'informazione, per ciascuna autorità di gestione e di pagamento e per ciascun organismo intermedio riguarda i seguenti aspetti:

- le funzioni affidate;
- la ripartizione delle funzioni tra gli uffici o all'interno degli stessi, nonché tra l'autorità di gestione e l'autorità di pagamento, qualora costituiscano un unico organismo;
- le procedure relative alla verifica e all'accettazione dei lavori, al ricevimento, alla verifica e all'approvazione delle domande di rimborso delle spese, nonché all'autorizzazione, all'esecuzione e alla registrazione dei pagamenti ai beneficiari;
- le disposizioni in materia di verifica ispettiva dei sistemi di gestione e di controllo.

3. La Commissione, in collaborazione con lo Stato membro, accerta che i sistemi di gestione e di controllo di cui ai paragrafi 1 e 2 soddisfino i criteri di cui al regolamento (CE) n. 1164/94 e al presente regolamento e rileva ogni ostacolo che tali sistemi comportino per la trasparenza dei controlli sul funzionamento del Fondo e per il discarico della responsabilità che incombe alla Commissione a norma dell'articolo 274 del trattato. A scadenze regolari sono effettuate revisioni sul funzionamento dei sistemi.

Articolo 6

1. I sistemi di gestione e di controllo prevedono un'adeguata pista di controllo.
2. Una pista di controllo è adeguata se consente di verificare quanto segue:
 - a) la corrispondenza degli importi riepilogativi certificati alla Commissione con le singole registrazioni di spesa e la relativa documentazione giustificativa, conservate ai vari livelli dell'amministrazione e presso gli enti di attuazione;
 - b) l'assegnazione e i trasferimenti delle risorse comunitarie e nazionali disponibili;
 - c) l'esattezza delle informazioni comunicate in merito alla realizzazione del progetto secondo le condizioni previste nella decisione di concessione ed in linea con gli obiettivi fissati per il progetto stesso.
3. Una descrizione indicativa delle informazioni richieste per una pista di controllo adeguata figura nell'allegato I.
4. L'autorità di gestione verifica la sussistenza degli elementi seguenti:
 - a) disponibilità di procedure volte ad assicurare che tutti i documenti pertinenti a spese e pagamenti specifici effettuati nell'ambito del progetto, nonché ai lavori realizzati e alle relative verifiche, necessari per una pista di controllo adeguata, siano conservati in conformità dell'articolo G, paragrafo 3, dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94 e dell'allegato I del presente regolamento;
 - b) registrazione del nome e dell'ubicazione dell'organismo che detiene i documenti;
 - c) possibilità di accesso ai documenti, a fini di controllo, da parte delle persone e degli organismi che di norma hanno il diritto di controllarli.
5. Le persone e organismi di cui al paragrafo 4, lettera c), sono i seguenti:
 - a) il personale dell'autorità di gestione, dell'autorità di pagamento, degli organismi intermedi nonché dell'ente di attuazione che tratta le domande di pagamento;
 - b) gli uffici che effettuano verifiche dei sistemi di gestione e di controllo;
 - c) l'addetto o l'ufficio dell'autorità di pagamento responsabile della certificazione delle domande di pagamento intermedie e finale di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1164/94 e dell'articolo D, paragrafo 2, lettera d), dell'allegato II del suddetto regolamento, nonché la persona addetta o l'ufficio che rilascia la dichiarazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera f), del suddetto regolamento;
 - d) i funzionari designati da organismi nazionali di controllo e dalla Comunità.

Il personale e gli organismi autorizzati possono richiedere estratti o copie dei documenti o dei registri contabili di cui al paragrafo 4.

Articolo 7

L'autorità di pagamento tiene la contabilità degli importi da recuperare, relativi a pagamenti già effettuati nell'ambito dell'intervento comunitario e garantisce il tempestivo recupero di tali

importi. Dopo il recupero, essa restituisce gli importi relativi ai pagamenti irregolari recuperati, maggiorati degli interessi di mora, deducendo l'importo in questione dalla successiva dichiarazione di spesa e domanda di pagamento presentate alla Commissione per il progetto interessato. Se l'importo dedotto è insufficiente, la Commissione può richiedere il rimborso della differenza.

L'autorità di pagamento trasmette alla Commissione, una volta all'anno, in allegato alla quarta relazione trimestrale sui recuperi effettuati a norma del regolamento (CE) n. 1831/94, una dichiarazione degli importi relativi a progetti del Fondo in attesa di recupero a tale data, ripartiti per anno di avvio delle procedure di recupero.

CAPO III

Certificazione delle spese

Articolo 8

1. Le certificazioni delle dichiarazioni di spesa intermedie e finale di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1164/94 e all'articolo D, paragrafo 2, lettera d), quarto trattino, dell'allegato II del suddetto regolamento sono redatte secondo il modello di cui all'allegato II del presente regolamento da un addetto o da un ufficio dell'autorità di pagamento funzionalmente indipendente da qualunque ufficio che autorizza i pagamenti.
2. Prima di certificare una dichiarazione di spesa, l'autorità di pagamento verifica quanto segue:
 - a) che l'autorità di gestione, gli organismi intermedi e l'ente di attuazione abbiano rispettato le disposizioni del regolamento (CE) n. 1164/94, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1, lettere c) ed e), e l'articolo D, paragrafo 2, lettere b) e d), dell'allegato II, nonché le condizioni della decisione di concessione;
 - b) che la dichiarazione di spesa riguardi esclusivamente spese conformi a quanto segue:
 - i) che siano effettivamente sostenute durante il periodo di ammissibilità stabilito nella decisione di concessione e giustificabili da fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente;
 - ii) che siano relative a lavori che non risultavano materialmente conclusi al momento della presentazione della domanda di contributo;
 - iii) che siano giustificate dallo stato di avanzamento o dalla conclusione del progetto, realizzato secondo le condizioni della decisione di concessione e in linea con gli obiettivi fissati per il progetto stesso.
3. Affinché sia sempre possibile verificare l'adeguatezza dei sistemi e della pista di controllo, prima che una dichiarazione di spesa sia presentata alla Commissione, l'autorità di gestione deve assicurarsi che l'autorità di pagamento sia informata in merito alle procedure applicate dall'autorità di gestione stessa, dagli organismi intermedi e dall'organismo di attuazione, ai fini seguenti:
 - a) verificare la veridicità delle spese dichiarate e la realizzazione del progetto secondo le condizioni stabilite nella relativa decisione di concessione ed agli obiettivi fissati per il progetto;

- b) garantire la conformità alle norme pertinenti;
- c) conservare la pista di controllo.

4. Qualora l'autorità di gestione e l'autorità di pagamento costituiscano un medesimo organismo o parti di uno stesso organismo, quest'ultimo garantisce che siano applicate procedure che prevedono norme di controllo equivalenti a quelle di cui ai paragrafi 2 e 3.

CAPO IV

Controlli a campione

Articolo 9

1. Gli Stati membri organizzano i controlli sui progetti sulla base di un campione adeguato. I controlli sono in particolare volti a verificare quanto segue:

- a) l'efficacia dei sistemi di gestione e controllo istituiti;
- b) le dichiarazioni di spesa presentate ai vari livelli interessati, con criteri selettivi e sulla base di un'analisi dei rischi.

2. I controlli effettuati per il periodo 2000-2006 riguardano almeno il 15 % della totalità delle spese ammissibili sostenute per i progetti ai quali un contributo è stato originariamente erogato nel corso di detto periodo. Questa percentuale può essere ridotta in proporzione dei pagamenti effettuati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. I controlli si basano su un campione rappresentativo di operazioni, tenuto conto dei criteri di cui al paragrafo 3.

Gli Stati membri si adoperano per ripartire uniformemente l'esecuzione dei controlli su tutto il periodo interessato. Essi garantiscono un'adeguata separazione dei compiti tra l'esecuzione di questi controlli e le procedure di esecuzione e di pagamento relative ai progetti.

3. La selezione del campione di operazioni da sottoporre ai controlli tiene conto dei seguenti aspetti:

- a) l'esigenza di controllare progetti di vario tipo e di varie dimensioni;
- b) gli eventuali fattori di rischio identificati dai controlli nazionali o comunitari;
- c) la necessità di assicurare che i differenti tipi di organismi coinvolti nella gestione e realizzazione dei progetti nonché i due ambiti di intervento (trasporti e ambiente) siano controllati in maniera adeguata.

Articolo 10

Mediante i controlli, gli Stati membri si adoperano per verificare i seguenti aspetti:

- a) la concreta applicazione e l'efficacia dei sistemi di gestione e di controllo;
- b) la realizzazione dei progetti secondo le condizioni stabilite nella decisione di concessione e gli obiettivi fissati per loro;

c) per un numero adeguato di registrazioni contabili, la relativa conformità con i documenti giustificativi detenuti dagli organismi intermedi, dall'ente di attuazione;

d) l'esistenza di un'adeguata pista di controllo;

e) per un adeguato numero di voci di spesa, la conformità della loro natura e dei relativi tempi di esecuzione alle disposizioni comunitarie, al capitolato d'onere approvato per il progetto ed ai lavori effettivamente eseguiti;

f) l'effettiva disponibilità del pertinente cofinanziamento nazionale;

g) la conformità del progetto cofinanziato alle norme e alle politiche comunitarie, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1164/94.

Articolo 11

I controlli determinano se gli eventuali problemi riscontrati abbiano carattere sistemico, comportando quindi un fattore di rischio per tutti o una parte degli altri progetti che fanno capo allo stesso ente di attuazione o che vengono realizzati nel relativo Stato membro. Essi identificano altresì le cause dei problemi riscontrati, ogni ulteriore esame ritenuto necessario e le opportune misure correttive e preventive.

Articolo 12

Conformemente all'articolo G, paragrafo 1, dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94, entro il 30 giugno di ogni anno, e per la prima volta il 30 giugno 2003, gli Stati membri informano la Commissione in merito all'applicazione degli articoli 9, 10 e 11 del presente regolamento nel corso dell'anno civile precedente, indicando anche eventuali integrazioni o aggiornamenti da apportare ai propri sistemi di gestione e di controllo di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

CAPO V

Dichiarazione a conclusione del progetto

Articolo 13

La persona addetta o l'ufficio incaricati di rilasciare le dichiarazioni a conclusione dei progetti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1164/94 sono funzionalmente indipendenti:

- a) dall'autorità di gestione, dall'ente di attuazione e dagli organismi intermedi;
- b) dalla persona addetta o dall'ufficio dell'autorità di pagamento responsabile delle certificazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

Essi effettuano l'esame attenendosi a norme sulla revisione dei conti internazionalmente riconosciute. L'addetto o l'ufficio ricevono dall'ente di attuazione, dalle autorità di gestione e di pagamento e dagli organismi intermedi, tutte le informazioni richieste ed hanno accesso alle registrazioni e ai documenti giustificativi necessari ai fini della dichiarazione.

Articolo 14

Le dichiarazioni si basano su un esame dei sistemi di gestione e di controllo, delle risultanze dei controlli già eseguiti e, se necessario, su un ulteriore campione di operazioni, nonché della relazione finale redatta secondo l'articolo F, paragrafo 4, dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94. La persona addetta o l'ufficio che rilasciano la dichiarazione procedono a tutti gli accertamenti necessari per ottenere ragionevole assicurazione in ordine alla correttezza della dichiarazione di spesa certificata, alla legittimità e regolarità delle relative operazioni e alla realizzazione del progetto conformemente alle condizioni della decisione di concessione e agli obiettivi fissati per il progetto stesso.

Le dichiarazioni sono redatte sulla base del modello indicativo di cui all'allegato III e sono corredate di una relazione contenente tutte le informazioni atte a documentarle, ivi compresa una sintesi dei risultati di tutti i controlli effettuati da organismi nazionali e comunitari dei quali il dichiarante ha avuto conoscenza.

Articolo 15

Se l'esistenza di gravi carenze di gestione o di controllo, la frequente presenza di irregolarità o di dubbi quanto alla realizzazione corretta del progetto non consentono di garantire con assoluta certezza la validità della domanda di pagamento del saldo finale e della certificazione finale della spesa, la dichiarazione riferisce in merito alla situazione e valuta la portata del problema e le relative conseguenze finanziarie.

In tal caso la Commissione può chiedere l'esecuzione di un ulteriore controllo atto ad individuare e correggere le irregolarità entro un periodo di tempo determinato.

CAPO VI

Forma e contenuto delle informazioni contabili registrate e comunicate su richiesta della Commissione*Articolo 16*

1. Le informazioni contabili relative ai progetti di cui all'allegato I sono registrate, per quanto possibile, su supporto informatico. Su richiesta specifica della Commissione i registri sono messi a disposizione ai fini degli accertamenti documentali e dei controlli in loco, fatto salvo l'obbligo di presentare relazioni annuali previsto all'articolo F, paragrafo 4, dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94.

2. La Commissione concorda con ogni Stato membro il contenuto dei dati informatizzati di cui al paragrafo 1, i mezzi per la loro comunicazione e la durata dell'eventuale periodo richiesto per sviluppare i necessari sistemi informatici. Il contenuto delle informazioni che possono essere richieste e le specifiche tecniche auspiccate per la trasmissione alla Commissione dei documenti su supporto elettronico sono indicati negli allegati IV e V.

3. Gli Stati membri comunicano i dati di cui al paragrafo 1 alla Commissione, su richiesta scritta della stessa ed entro dieci

giorni lavorativi dal ricevimento di tale richiesta. Un termine diverso può essere concordato tra la Commissione e lo Stato membro, in particolare quando non si disponga di dati su supporto elettronico.

4. La Commissione garantisce la riservatezza e la sicurezza delle informazioni trasmesse dagli Stati membri o raccolte dalla Commissione stessa nel corso dei controlli in loco, a norma dell'articolo 287 del trattato.

5. Fatte salve le disposizioni legislative nazionali in materia, i funzionari della Commissione hanno accesso a tutti i documenti elaborati ai fini dei controlli organizzati nell'ambito del presente regolamento o a seguito di tali controlli, nonché ai dati raccolti, inclusi quelli memorizzati in sistemi informatici.

CAPO VII

Rettifiche finanziarie*Articolo 17*

1. L'entità delle rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione a norma dell'articolo H, paragrafo 2, dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94 per irregolarità isolate o sistematiche deve essere determinata, quando ciò sia possibile e attuabile, sulla base dei singoli fascicoli e deve essere pari all'importo della spesa erroneamente imputata al Fondo, in base al principio di proporzionalità.

2. Quando non è possibile o attuabile quantificare con esattezza l'importo della spesa irregolare, ovvero la soppressione totale della spesa in questione appare sproporzionata, la Commissione determina le rettifiche finanziarie mediante estrapolazione ovvero su base forfettaria. In tal caso essa procede come segue:

- a) in caso di estrapolazione, utilizza un campione rappresentativo di operazioni con caratteristiche simili;
- b) in caso di base forfettaria, valuta l'importanza della violazione delle norme, nonché l'entità e le conseguenze finanziarie dovute alle eventuali carenze dei sistemi di gestione e di controllo che hanno condotto all'irregolarità riscontrata.

3. Quando si basa su constatazioni fatte da revisori non appartenenti ai propri uffici, la Commissione trae le proprie conclusioni, in merito alle relative conseguenze finanziarie, previo esame delle misure adottate dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1164/94, e dell'articolo G, paragrafo 1, dell'allegato II, delle relazioni fornite a norma del regolamento (CE) n. 1831/94 e delle eventuali risposte degli Stati membri.

Articolo 18

1. Il termine entro il quale lo Stato membro interessato può rispondere a una richiesta di presentare osservazioni a norma dell'articolo H, paragrafo 1, primo comma, dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94 è di due mesi, tranne in casi debitamente giustificati, per i quali un termine più lungo può essere accordato dalla Commissione.

2. Se la Commissione propone rettifiche finanziarie calcolate per estrapolazione o in modo forfettario, è data facoltà allo Stato membro di dimostrare, attraverso l'esame delle pratiche di cui trattasi, che la portata reale delle irregolarità è inferiore alla valutazione della Commissione. Lo Stato membro può, d'accordo con la Commissione, limitare questo esame ad un'adeguata proporzione o campione delle pratiche di cui trattasi.

Tranne in casi debitamente giustificati, il termine per l'esecuzione di tale esame è di due mesi, decorrenti dalla scadenza del termine di due mesi di cui al paragrafo 1. I risultati della verifica sono esaminati secondo la procedura di cui all'articolo H, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94. La Commissione tiene conto delle eventuali prove fornite dallo Stato membro entro i termini.

3. Qualora lo Stato membro contesti le osservazioni della Commissione e abbia luogo un'audizione a norma dell'articolo H, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94, il termine di tre mesi entro il quale la Commissione può prendere una decisione a norma dell'articolo H, paragrafo 2, dell'allegato II di tale regolamento decorre dalla data della suddetta riunione.

Articolo 19

Nei casi di decisione di sospensione dei pagamenti da parte della Commissione a norma dell'articolo G, paragrafo 2, dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94, la Commissione e lo Stato membro interessato si adoperano al fine di raggiungere un accordo, secondo le procedure e nei termini di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento. Nel caso in cui non sia raggiunto un accordo, si applica l'articolo 18, paragrafo 3, del presente regolamento.

Articolo 20

1. Qualsiasi importo dovuto alla Commissione a norma dell'articolo H, paragrafo 3, dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94 è rimborsato entro il termine indicato nell'ordine di riscossione emesso a norma del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. Detto termine corrisponde all'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di emissione dell'ordine.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2002.

2. Qualsiasi ritardo nella restituzione produce interessi di mora, con decorrenza dal termine di cui al paragrafo 1 e fino alla data dell'effettivo pagamento. Il tasso di interesse è superiore di un punto percentuale e mezzo rispetto al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese in cui scade il termine.

3. Le rettifiche finanziarie a norma dell'articolo H, paragrafo 2, dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94 sono operate fatto salvo l'obbligo degli Stati membri di procedere ai recuperi di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera h), dello stesso regolamento.

4. Qualora, a seguito di un'irregolarità, occorra procedere ad un recupero, l'ufficio o l'organismo competente avvia la procedura di recupero e la notificazione all'ente di attuazione ed alle autorità di gestione e di pagamento.

CAPO VIII

Disposizioni generali e finali

Articolo 21

Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri applichino norme nazionali più severe.

Articolo 22

Il presente regolamento fa salvi gli obblighi degli Stati membri, con riferimento ai progetti ai quali il contributo è stato originariamente erogato prima del 1° gennaio 2000, di garantire che detti progetti siano stati realizzati correttamente, di prevenire le irregolarità e perseguirle, e di recuperare i fondi perduti a causa di irregolarità o negligenza.

Articolo 23

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Michel BARNIER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

DESCRIZIONE INDICATIVA DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE PER UNA PISTA DI CONTROLLO ADEGUATA**(articolo 6)**

La pista di controllo è considerata adeguata, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, se, per un progetto determinato, inclusi singoli progetti nell'ambito di un gruppo di progetti, vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) Le registrazioni contabili disponibili ai livelli di gestione appropriati forniscono informazioni dettagliate sulle spese effettivamente sostenute per il progetto cofinanziato dall'organismo di attuazione, ivi compresi, nel caso in cui quest'ultimo non sia il destinatario finale del contributo, gli altri organismi od imprese impegnati, in qualità di concessionari, mandatari o a qualsiasi altro titolo, nell'esecuzione del progetto. Tali registrazioni comprendono la data delle stesse, l'importo di ogni voce di spesa, la natura dei documenti giustificativi, nonché la data e il metodo di pagamento. Esse sono corredate dalla necessaria documentazione di supporto (ad esempio, le fatture).
- 2) Nel caso di voci di spesa che si riferiscono solo in parte al progetto cofinanziato, è dimostrata l'accuratezza della ripartizione della spesa tra il progetto cofinanziato e le altre operazioni. Analoga giustificazione è fornita per i tipi di spesa considerati ammissibili entro determinati limiti, o proporzionalmente ad altri costi.
- 3) Sono inoltre disponibili, ai livelli di gestione appropriati, il capitolato d'onere e il piano finanziario del progetto, le relazioni sui progressi realizzati, i documenti relativi alle procedure di appalto e di aggiudicazione ed i rapporti sulle verifiche della realizzazione del progetto conformemente all'articolo 4 del presente regolamento.
- 4) Nelle dichiarazioni delle spese effettivamente sostenute nell'ambito del progetto cofinanziato, presentate all'autorità di pagamento, le informazioni di cui al paragrafo 1 vengono inserite in un rendiconto dettagliato delle spese, suddiviso per categoria di spesa. Tali rendiconti costituiscono la documentazione a sostegno delle registrazioni contabili dell'autorità di pagamento e servono da base per la preparazione delle dichiarazioni delle spese da presentare alla Commissione.
- 5) Qualora, tra l'ente di attuazione o gli organismi e le imprese impegnati nell'esecuzione del progetto e l'autorità di pagamento, intervengano uno o più organismi intermedi, ciascuno di essi richiede al livello inferiore, per il proprio settore di competenza, un rendiconto dettagliato delle spese che utilizza come documentazione di sostegno per le proprie registrazioni contabili, sulla base delle quali trasmette al livello superiore almeno una sintesi delle spese effettuate per il progetto.
- 6) Nel caso di trasferimenti elettronici di dati contabili, tutte le autorità e organismi interessati ottengono dal livello inferiore informazioni sufficienti per poter giustificare le proprie registrazioni contabili e gli importi dichiarati al livello superiore, al fine di garantire un'adeguata pista di controllo a partire dai dati riepilogativi totali certificati alla Commissione fino alle singole voci di spesa e ai relativi documenti giustificativi al livello dell'ente di attuazione e degli altri organismi od imprese impegnati nell'esecuzione del progetto.

ALLEGATO II

CERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE DELLE SPESE E DOMANDA DI PAGAMENTO

COMMISSIONE EUROPEA

Fondo di coesione

Certificato/attestato e dichiarazione di spesa intermedia/finale e domanda di pagamento

(da inviare all'unità ... della DG REGIO per via ufficiale)

Denominazione del progetto:

.....

Decisione della Commissione n. del

Numero di riferimento Commissione (n. CCI)

Numero di riferimento nazionale (eventuale)

CERTIFICATO/ATTESTATO

Il sottoscritto

.....

rappresentante dell'autorità di pagamento in virtù del ⁽¹⁾

.....

certifica che tutte le spese ammissibili incluse nella dichiarazione allegata che rappresentano il contributo del Fondo di coesione ed il finanziamento nazionale, sono state pagate conformemente allo stato di avanzamento del progetto

successivamente al ⁽²⁾:

		20__
--	--	------

ed ammontano a:

	EUR
--	-----

(importo esatto con due decimali)

La dichiarazione di spesa in allegato, suddivisa per categoria di spesa, e per progetto nel caso di un gruppo di progetti, si riferisce a spese sostenute fino al

		20__
--	--	------

e costituisce parte integrante del presente certificato/attestato, così come lo stato di avanzamento del progetto rispetto alle previsioni/la relazione finale che lo accompagna.

Il sottoscritto certifica inoltre che il progetto si avvia in maniera soddisfacente alla conclusione/è stato concluso conformemente agli obiettivi e che le informazioni contenute nello stato di avanzamento/nella relazione finale sono corrette.

Il progetto è/è stato attuato conformemente alle condizioni stabilite nella decisione e nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1164/94, segnatamente per quanto riguarda:

- 1) la conformità alle disposizioni del trattato e agli atti emanati in virtù dello stesso nonché alle politiche comunitarie, segnatamente in materia di protezione dell'ambiente, trasporti (incluse le reti transeuropee), concorrenza ed aggiudicazione di appalti pubblici [articolo 8 del regolamento (CE) n. 1164/94];
- 2) l'applicazione al progetto delle procedure di gestione e di controllo, intese soprattutto a verificare la veridicità delle spese dichiarate e la realizzazione corretta del progetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1386/2002, nonché a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, reprimere le frodi e recuperare gli importi indebitamente pagati [articolo 12 del regolamento (CE) n. 1164/94 e articoli G e H del suo allegato II].

⁽¹⁾ Indicare l'atto amministrativo di designazione, ai sensi dell'articolo D, paragrafi 1 e 4, dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94, precisando gli eventuali riferimenti e la data.

⁽²⁾ Data di inizio dell'ammissibilità delle spese in base alla decisione.

onformemente all'articolo G, paragrafo 3, dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94, i documenti giustificativi vengono tenuti a disposizione per un periodo minimo di tre anni successivamente al pagamento del saldo per il progetto da parte della Commissione.

Il sottoscritto certifica che:

- 1) la dichiarazione delle spese in questione è esatta e predisposto nel contesto di sistemi contabili che si avvalgono di documenti giustificativi verificabili;
- 2) la dichiarazione delle spese e la domanda di pagamento tengono conto, ove del caso, degli importi recuperati e degli interessi riscossi;
- 3) informazioni particolareggiate relative alle transazioni in questione sono registrate, per quanto possibile, in file informatici tenuti a disposizione dei servizi competenti della Commissione.

Data:

		20__
--	--	------

Nome in stampatello, timbro, qualifica e
firma dell'autorità competente

Dichiarazione delle spese effettuate per il progetto ⁽¹⁾

Numero di riferimento (CCI — codice comune di identificazione):

Denominazione del progetto:

Data:

Categoria delle spese	Spese totali effettuate tra il ... ⁽²⁾ e il ...	Spese certificate nella presente dichiarazione	Spese totali previste (bilancio iniziale)	Spese effettuate fino ad oggi, in proporzione al bilancio iniziale (%)	Spese previste per completare il progetto
1. Pianificazione					
2. Acquisto di terreni					
3. Allestimento delle aree					
4. Opere di edilizia e costruzione					
5. Impianti e attrezzature					
6. Assistenza tecnica					
7. Pubblicità ⁽³⁾					
8. IVA ammissibile o spese assimilate					
Totale					

⁽¹⁾ Per decisioni relative a gruppi di progetti, le spese debbono essere dettagliate per progetto, ad eccezione del caso in cui le spese siano comuni al gruppo di progetti, come nel caso di assistenza tecnica o pubblicità.

⁽²⁾ Data di inizio dell'ammissibilità delle spese.

⁽³⁾ Decisione 96/455/CE della Commissione (GU L 188 del 27.7.1996, pag. 47).

Allegato alla dichiarazione delle spese: recuperi effettuati successivamente alla data dell'ultima dichiarazione di spesa e inclusi nella presente dichiarazione

Importi da recuperare	
Debitore	
Data di emissione dell'ordine di recupero	
Autorità che ha emesso l'ordine di recupero	
Data del recupero	
Importo del recupero	

DOMANDA DI PAGAMENTO INTERMEDIO/PAGAMENTO DEL SALDO

Denominazione del progetto: ...

Numero di riferimento (n. CCI): ...

Conformemente alle disposizioni dell'articolo D, paragrafo 2, lettere b)/d), dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94, il sottoscritto (nome in stampatello, timbro, qualifica e firma dell'autorità competente) chiede il versamento della somma di EUR a titolo di pagamento intermedio/del saldo (*). La presente domanda soddisfa le condizioni di ricevibilità in quanto:

(Depennare la menzione inutile)

a) lo stato di avanzamento del progetto, misurato mediante indicatori fisici e finanziari, e la prova della sua conformità con la decisione di concessione del contributo nonché, se del caso, con le condizioni specifiche ivi stabilite	— è allegato
b) l'ultima relazione annuale/la relazione finale richiesta in applicazione dell'allegato all'allegato II del regolamento/dell'articolo F, paragrafo 4, dell'allegato II del regolamento, inclusi, nel secondo caso, dettagli rispetto alle disposizioni in materia di appalti pubblici	— è stata trasmessa — è allegata
c) le osservazioni e le raccomandazioni delle autorità di controllo nazionali e/o comunitarie, in particolare la correzione delle irregolarità presunte o constatate	— sono state seguite — non sono state formulate
d) i principali problemi tecnici, finanziari e giuridici incontrati e i provvedimenti presi per porvi rimedio	— sono indicati — nessuna osservazione al riguardo
e) l'analisi delle eventuali differenze rispetto al piano di finanziamento iniziale	— è stata fornita — è allegata
f) le misure adottate per garantire la pubblicità del progetto	— sono indicate
g) nessuna delle spese certificate forma oggetto di sospensione in virtù dell'articolo G, paragrafo 2, o dell'articolo H, paragrafo 2, dell'allegato II del regolamento	

Il pagamento deve essere effettuato a favore di:

Beneficiario:	
Banca:	
N. di conto:	
Titolare del conto (se diverso dal beneficiario)	

Data

		20__
--	--	------

Nome in stampatello, timbro, qualifica e
firma dell'autorità competente

(*) Depennare la menzione inutile.

ALLEGATO III

MODELLO INDICATIVO PER LA DICHIARAZIONE DA PRESENTARE A CONCLUSIONE DI UN PROGETTO ⁽¹⁾**(Capo V)**

Alla Commissione europea, Direzione generale della politica regionale

INTRODUZIONE

1. Il sottoscritto, (nome in stampatello, qualifica e servizio), dichiara di avere esaminato la dichiarazione finale delle spese relativa a (denominazione del progetto e numero di riferimento CCI) e la richiesta di pagamento del saldo del contributo comunitario presentata alla Commissione.

OGGETTO DELL'ESAME

2. Il sottoscritto dichiara di avere eseguito l'esame conformemente alle disposizioni del capo V del regolamento (CE) n. 1386/2002. L'esame è stato preparato ed effettuato con l'obiettivo di appurare, con un ragionevole grado di certezza, che la dichiarazione finale delle spese e la richiesta di pagamento del saldo del contributo comunitario, nonché la relazione finale, non contengano errori sostanziali, segnatamente per quanto concerne la realizzazione del progetto ⁽²⁾ in conformità alle condizioni della relativa decisione e agli obiettivi fissati per il progetto. La procedura seguita e le informazioni utilizzate per l'esame, incluse le conclusioni di verifiche effettuate in anni precedenti, sono sintetizzate nella relazione allegata.

OSSERVAZIONI

3. Il lavoro di controllo è stato limitato dai seguenti fattori:

- a)
- b)
- c) ecc.

(Indicare gli ostacoli incontrati nel corso dell'esame, ad esempio problemi sistematici, carenze di gestione, mancanza di pista di controllo, mancanza di documenti giustificativi, procedimenti legali in corso, ecc.; valutare l'importo di spesa interessato da tali ostacoli e il corrispondente contributo comunitario).

4. Dall'esame effettuato e dalle conclusioni di altri controlli nazionali o comunitari ai quali il sottoscritto ha avuto accesso è emersa una bassa/alta frequenza (indicare a seconda dei casi; se la frequenza è alta, fornire spiegazioni) di errori/irregolarità. Gli errori/le irregolarità rilevati/e hanno dato luogo ad un adeguato intervento da parte delle autorità responsabili e non sembrano ripercuotersi sull'importo del contributo comunitario erogabile, con le seguenti eccezioni:

- a)
- b)
- c) ecc.

(Indicare gli errori/le irregolarità che non hanno dato luogo ad un adeguato intervento e, per ciascun caso, il possibile carattere sistematico e la portata del problema, nonché l'importo del contributo comunitario interessato).

CONCLUSIONI

Se l'esame non ha incontrato ostacoli, la frequenza di errori rilevati è bassa e tutti i problemi sono stati adeguatamente affrontati:

5. a) In base all'esame eseguito e alle conclusioni di altri controlli nazionali e comunitari ai quali ha avuto accesso, il sottoscritto ritiene che la dichiarazione finale delle spese e la relazione finale rispecchino in modo sostanzialmente corretto, sotto tutti gli aspetti essenziali, le spese effettuate ed i lavori realizzati conformemente alle disposizioni regolamentari, alle disposizioni della decisione sul progetto in causa e agli obiettivi fissati per esso, e che la domanda di pagamento del saldo del contributo comunitario presentata alla Commissione sia da considerarsi valida.

Oppure:

Se l'esame ha incontrato alcuni ostacoli, ma la frequenza di errori non è elevata oppure se alcuni problemi non sono stati adeguatamente affrontati:

⁽¹⁾ Nel caso di un gruppo di progetti che formano oggetto di una singola decisione, la dichiarazione si riferisce al gruppo di progetti.

⁽²⁾ E, nel caso di un gruppo di progetti, dei singoli progetti.

ALLEGATO IV

1. OGGETTO DELLE INFORMAZIONI SUI PROGETTI ⁽¹⁾ DA TENERE A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE SU RICHIESTA PER I CONTROLLI DOCUMENTALI E PER I CONTROLLI IN LOCO

I dati richiesti possono includere quelli che seguono, fermo restando che lo Stato membro e la Commissione concordano sul contenuto preciso. Il numero della rubrica fornisce la struttura auspicata per l'elaborazione dei dati informatizzati da fornire alla Commissione ⁽²⁾.

A. Dati sul progetto (in base alla decisione della Commissione)

Rubrica 1	Codice CCI del progetto («Codice comune d'identificazione») ⁽³⁾
Rubrica 2	Denominazione del progetto
Rubrica 3	Data della decisione della Commissione ⁽⁴⁾
Rubrica 4	Nome dell'autorità di pagamento
Rubrica 5	Nome dell'organismo di attuazione
Rubrica 6	Organismo(i) intermedio(i) (diverso dall'autorità di pagamento) al quale l'organismo di attuazione dichiara le spese
Rubrica 7	Nome della regione in cui è ubicato o effettuato il progetto
Rubrica 8	Codice della regione
Rubrica 9	Descrizione sintetica del progetto
Rubrica 10	Data di inizio del periodo di ammissibilità delle spese
Rubrica 11	Data conclusiva del periodo di ammissibilità delle spese
Rubrica 12	Nome del concessionario, mandatario o altro(i) organismo(i) impegnato/i nell'esecuzione del progetto sotto la responsabilità o per conto dell'organismo di attuazione
Rubrica 13	Costo totale del progetto ⁽⁵⁾
Rubrica 14	Spesa di cofinanziamento ⁽⁶⁾
Rubrica 15	Contributo comunitario
Rubrica 16	Contributo comunitario in % (se registrato in aggiunta alla rubrica 15)
Rubrica 17	Finanziamento pubblico nazionale
Rubrica 18	Finanziamento pubblico del governo centrale nazionale
Rubrica 19	Finanziamento pubblico nazionale regionale
Rubrica 20	Finanziamento pubblico nazionale locale
Rubrica 21	Altri finanziamenti pubblici nazionali
Rubrica 22	Finanziamento privato
Rubrica 23	Finanziamento BEI
Rubrica 24	Altri finanziamenti
Rubrica 25	Intervento per categoria e sottocategoria conformemente al punto 2 del presente allegato
Rubrica 26	Ubicazione in zone urbane/rurali ⁽⁷⁾
Rubrica 27	Impatto sull'ambiente ⁽⁸⁾
Rubrica 28	Indicatore ⁽⁹⁾
Rubrica 29	Unità di misura dell'indicatore
Rubrica 30	Valore obiettivo dell'indicatore per il progetto

⁽¹⁾ Nel caso di un gruppo di progetti che formano oggetto di una singola decisione, le informazioni sono richieste relativamente a ciascun singolo progetto.

⁽²⁾ Cfr. istruzioni sulla predisposizione del supporto informatico nell'allegato V.2.

⁽³⁾ Sotto codice nel caso di singoli progetti compresi in un gruppo di progetti che formano oggetto di una singola decisione.

⁽⁴⁾ Decisione attualmente in vigore, cioè decisione di modificazione, se del caso.

⁽⁵⁾ Inclusi i costi non ammissibili esclusi dalla base di calcolo del finanziamento pubblico.

⁽⁶⁾ Spese pubbliche e assimilate.

⁽⁷⁾ Il progetto ha luogo in a) zona urbana, b) zona rurale o c) zona non delimitata geograficamente.

⁽⁸⁾ Il progetto a) ha una finalità prevalentemente ambientale, b) è rispettoso dell'ambiente c) è neutro dal punto di vista dell'ambiente.

⁽⁹⁾ Principali indicatori di controllo da segnalare (previo accordo dello Stato membro).

B. Spese dichiarate per il progetto

Le informazioni richieste possono essere limitate alle registrazioni di spesa dichiarate per il progetto dall'organismo di attuazione (sezione B.1). D'accordo con lo Stato membro, le informazioni richieste possono riferirsi a registrazioni di singoli pagamenti effettuati dall'organismo di attuazione o dal concessionario, mandatario o organismo operante ad un altro titolo o per conto dell'organismo di attuazione (sezione B.2).

1. Spese dichiarate dall'organismo di attuazione da includere nelle dichiarazioni di spesa destinate alla Commissione

- Rubrica 31 Codice del progetto (= rubrica 1)
- Rubrica 32 Denominazione del progetto (= rubrica 2)
- Rubrica 33 Numero di riferimento della dichiarazione
- Rubrica 34 Spesa dichiarata ammissibile al cofinanziamento
- Rubrica 35 Contributo comunitario
- Rubrica 36 Contributo comunitario in % (se registrato in aggiunta alla rubrica 35)
- Rubrica 37 Finanziamento pubblico nazionale
- Rubrica 38 Finanziamento pubblico del governo centrale nazionale
- Rubrica 39 Finanziamento pubblico nazionale regionale
- Rubrica 40 Finanziamento pubblico nazionale locale
- Rubrica 41 Altri finanziamenti pubblici nazionali
- Rubrica 42 Finanziamento privato
- Rubrica 43 Finanziamento BEI
- Rubrica 44 Altri finanziamenti
- Rubrica 45 Nome dell'organismo che dichiara la spesa, se diverso dall'organismo di attuazione ⁽¹⁾
- Rubrica 46 Data di contabilizzazione ⁽²⁾
- Rubrica 47 Ubicazione dei documenti giustificativi dettagliati relativi alla dichiarazione ⁽³⁾
- Rubrica 48 Data d'inizio del periodo in cui è stata sostenuta la spesa
- Rubrica 49 Data conclusiva del periodo in cui è stata sostenuta la spesa
- Rubrica 50 Spesa dichiarata e certificata dall'autorità di pagamento
- Rubrica 51 Data della dichiarazione di spesa effettuata dall'autorità di pagamento
- Rubrica 52 Data di eventuali verifiche in loco ⁽⁴⁾
- Rubrica 53 Organismo che effettua la verifica in loco
- Rubrica 54 Indicatore ⁽⁵⁾ (= 28)
- Rubrica 55 Unità di misura dell'indicatore (= 29)
- Rubrica 56 Grado di conseguimento dell'obiettivo alla data di dichiarazione (%)
- Rubrica 57 Grado di conseguimento dell'obiettivo alla data di dichiarazione rispetto allo svolgimento previsto conformemente al piano iniziale (%)

2. Informazioni relative ai singoli pagamenti effettuati dall'organismo di attuazione o dal concessionario, mandatario o organismo operante sotto la responsabilità o per conto dell'organismo di attuazione

- Rubrica 58 Importo del pagamento
- Rubrica 59 Numero di riferimento del pagamento
- Rubrica 60 Data del pagamento ⁽⁶⁾
- Rubrica 61 Data di contabilizzazione ⁽⁷⁾
- Rubrica 62 Ubicazione dei documenti giustificativi dettagliati relativi al pagamento ⁽⁸⁾
- Rubrica 63 Beneficiario (fornitore di beni o servizi; contraente): nome
- Rubrica 64 Beneficiario: numero di riferimento

⁽¹⁾ Se l'organismo di attuazione dichiara la spesa a un organismo intermedio, che trasmette la domanda all'autorità di pagamento, la Commissione può chiedere informazioni sulle dichiarazioni di spesa a ciascun livello per poter seguire la pista di controllo (cfr. paragrafo 5 dell'allegato I).

⁽²⁾ Paragrafo 1 dell'allegato I.

⁽³⁾ Pista di controllo: paragrafo 6 dell'allegato I.

⁽⁴⁾ Conformemente all'articolo 4.

⁽⁵⁾ Principali indicatori di controllo da segnalare (previo accordo dello Stato membro).

⁽⁶⁾ Paragrafo 1 dell'allegato I.

⁽⁷⁾ Paragrafo 1 dell'allegato I.

⁽⁸⁾ Paragrafo 6 dell'allegato I.

2. CLASSIFICAZIONE DELLE AREE D'INTERVENTO

I progetti devono essere codificati secondo la seguente classificazione nonché in base alla loro ubicazione in ambiente rurale o urbano e al loro impatto ambientale, ossia a seconda che si tratti di un progetto che:

- 1) ha luogo in:
 - a) zona urbana;
 - b) zona rurale o
 - c) zona non delimitata geograficamente;
- 2) a) ha una finalità prevalentemente ambientale;
 - b) è rispettoso dell'ambiente;
 - c) è neutro dal punto di vista dell'ambiente.

CLASSIFICAZIONE

3. Infrastrutture di base

31 Infrastrutture di trasporto

311 Ferrovie

312 Strade

3121 Strade nazionali

3122 Strade regionali/locali

313 Autostrade

314 Aeroporti

315 Porti

316 Vie navigabili

317 Trasporti urbani

318 Trasporti multimodali

319 Sistemi di trasporto intelligenti

33 Infrastrutture del settore energetico (produzione e distribuzione)

332 Fonti energetiche rinnovabili (energia solare, eolica, idroelettrica, dalla biomassa)

34 Infrastrutture ambientali (compresa l'acqua)

341 Aria

342 Rumore

343 Rifiuti urbani ed industriali (compresi rifiuti ospedalieri e rifiuti pericolosi)

344 Acqua potabile (captazione, immagazzinamento, trattamento, distribuzione)

345 Acque reflue, depurazione

41 Assistenza tecnica e studi

411 Preparazione, realizzazione, sorveglianza

412 Valutazione

413 Studi

415 Informazione del pubblico

ALLEGATO V

SPECIFICHE TECNICHE AUSPICATE PER LA TRASMISSIONE DEI FILE ALLA COMMISSIONE

1. MEZZI DI TRASMISSIONE

La maggioranza dei mezzi di uso corrente possono essere utilizzati, dopo accordo preventivo della Commissione. Segue una lista non esaustiva dei mezzi consigliati.

1.1. Supporti magnetici

- Dischetto da 3,5 pollici e 1,4 Mb (Dos/Windows)
compressione facoltativa in formato ZIP
- Cartuccia DAT
4 mm DDS-1 (90 m)
- CD-ROM (WORM)

1.2. Trasmissione dei file

- Invio diretto per posta elettronica
per file fino a 5 Mb
compressione facoltativa in formato ZIP
- Trasmissione per FTP
compressione facoltativa in formato ZIP

2. REQUISITI AUSPICATI PER LA COMPILAZIONE DI ESTRATTI DAI FILE DELLO STATO MEMBRO

Il file auspicato possederà le caratteristiche seguenti:

- 1) Ogni registrazione inizia con un codice di tre caratteri che identifica i dati contenuti nella registrazione stessa. Vi sono due tipi di registrazioni:
 - 1.a) le registrazioni relative al progetto, identificate dal codice «PRJ», che contengono informazioni generali sul progetto stesso; le caratteristiche di tali registrazioni (zone 1-30) sono descritte nell'allegato IV, punto 1, lettera A;
 - 1.b) le registrazioni relative alle spese, identificate dal codice «PAY», che contengono informazioni dettagliate sulle spese riferite al progetto; le caratteristiche di tali registrazioni (zone 31-64) sono descritte nell'allegato IV, punto 1, lettera B.
- 2) Le registrazioni «PRJ», che contengono informazioni su un progetto, sono immediatamente seguite da varie registrazioni «PAY», che contengono informazioni sulle spese relative al progetto stesso. In alternativa le registrazioni «PRJ» e «PAY» possono essere trasmesse in file separati.
- 3) I campi sono separati da un punto e virgola («;»). Due «;» consecutivi indicano che non ci sono dati per quella zona («zona vuota»).
- 4) Le registrazioni hanno lunghezza variabile. Ogni registrazione si conclude con il codice «CR LF» («Carriage Return — Line Feed») (esadecimale: «0D 0A»).
- 5) Il file è in codice ASCII.
- 6) Zone numeriche che indicano importi:
 - a) simbolo del decimale: «.»;
 - b) ove necessario, segno «+» o «-» in prima posizione a sinistra, immediatamente seguito dalle cifre;
 - c) numero fisso di decimali;
 - d) nessuno spazio intermedio; nessun separatore delle migliaia.
- 7) Zona data: «DDMMYYYY» (giorno su 2 posizioni, mese su 2 posizioni, anno su 4 posizioni).
- 8) I dati testuali non vanno messi tra virgolette (« »). Naturalmente i dati testuali non devono contenere il delimitatore «;».
- 9) Per tutte le zone: nessuno spazio a sinistra delle stringhe; nessuno spazio a destra delle stringhe.

- 10) Un file conforme alla norma si presenterà nel modo seguente (esempio):
PRJ; 2001E16COE001;Regione di Dublin stazione di depurazione — Fase V;29122000;Dipartimento delle
Finanze;Municipio di Dublin;...
PAY; 2001E16COE001;Regione di Dublin stazione di depurazione — Fase V;1234;10000000;8000000;80 %;...
- 11) Per i file provenienti dalla Grecia si chiede di applicare la codifica SLOT-928 o ISO 8859-7.

3. DOCUMENTAZIONE

Ogni file dovrà essere accompagnato da totali di controllo:

- 1) numero di registrazioni;
- 2) importo totale;
- 3) importo globale dei totali parziali per il progetto.

Per tutte le zone codificate il significato dei codici utilizzati nei dati va allegato al file.

La somma delle registrazioni contenute nel file per progetto deve corrispondere alle dichiarazioni di pagamento presentate alla Commissione per il periodo definito nella domanda di informazioni. Eventuali divergenze dovranno essere giustificate in una nota allegata al file.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1387/2002 DELLA COMMISSIONE
del 30 luglio 2002**

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato.

(2) A norma del regolamento (CE) n. 1255/1999, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,
- i limiti convenuti nel quadro degli accordi conclusi in conformità con l'articolo 300 del trattato,
- l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,
- l'aspetto economico delle esportazioni previste.

(3) Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1255/1999, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel

commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;
- c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.

(4) A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione.

(5) L'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane. Tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane.

(6) A norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1166/2002 ⁽⁴⁾. La restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi; il primo di tali elementi è destinato a tener conto del tenore in prodotti lattieri ed è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto in prodotti lattieri del prodotto. Il secondo elemento è destinato a tener conto del tenore di saccarosio aggiunto ed è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽⁶⁾. Tuttavia, questo secondo elemento viene preso in considerazione soltanto se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a partire da barbabietole o da canne da zucchero raccolte nella Comunità.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 51.

⁽⁵⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

- (7) Il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 ⁽²⁾, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna. Tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti.
- (8) Per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione.
- (9) L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 91 dell'1.4.1984, pag. 71.

⁽²⁾ GU L 28 dell'1.2.1988, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 luglio 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0401 10 10 9000	970	EUR/100 kg	2,458	0402 91 39 9300	L06	EUR/100 kg	8,058
0401 10 90 9000	970	EUR/100 kg	2,458	0402 91 99 9000	L06	EUR/100 kg	43,93
0401 20 11 9100	970	EUR/100 kg	2,458	0402 99 11 9350	L06	EUR/kg	0,1734
0401 20 11 9500	970	EUR/100 kg	3,798	0402 99 19 9350	L06	EUR/kg	0,1734
0401 20 19 9100	970	EUR/100 kg	2,458	0402 99 31 9150	L06	EUR/kg	0,1816
0401 20 19 9500	970	EUR/100 kg	3,798	0402 99 31 9300	L06	EUR/kg	0,2629
0401 20 91 9000	970	EUR/100 kg	4,806	0402 99 31 9500	L06	EUR/kg	0,4530
0401 20 99 9000	970	EUR/100 kg	4,806	0402 99 39 9150	L06	EUR/kg	0,1816
0401 30 11 9400	970	EUR/100 kg	11,09	0403 90 11 9000	L06	EUR/100 kg	83,81
0401 30 11 9700	970	EUR/100 kg	16,66	0403 90 13 9200	L06	EUR/100 kg	83,81
0401 30 19 9700	970	EUR/100 kg	16,66	0403 90 13 9300	L06	EUR/100 kg	105,76
0401 30 31 9100	L06	EUR/100 kg	40,46	0403 90 13 9500	L06	EUR/100 kg	111,23
0401 30 31 9400	L06	EUR/100 kg	63,20	0403 90 13 9900	L06	EUR/100 kg	119,82
0401 30 31 9700	L06	EUR/100 kg	69,70	0403 90 19 9000	L06	EUR/100 kg	120,45
0401 30 39 9100	L06	EUR/100 kg	40,46	0403 90 33 9400	L06	EUR/kg	1,0576
0401 30 39 9400	L06	EUR/100 kg	63,20	0403 90 33 9900	L06	EUR/kg	1,1982
0401 30 39 9700	L06	EUR/100 kg	69,70	0403 90 51 9100	970	EUR/100 kg	2,458
0401 30 91 9100	L06	EUR/100 kg	79,43	0403 90 59 9170	970	EUR/100 kg	16,66
0401 30 91 9500	L06	EUR/100 kg	116,74	0403 90 59 9310	L06	EUR/100 kg	40,46
0401 30 99 9100	L06	EUR/100 kg	79,43	0403 90 59 9340	L06	EUR/100 kg	59,20
0401 30 99 9500	L06	EUR/100 kg	116,74	0403 90 59 9370	L06	EUR/100 kg	59,20
0402 10 11 9000	L06	EUR/100 kg	85,00	0403 90 59 9510	L06	EUR/100 kg	59,20
0402 10 19 9000	L06	EUR/100 kg	85,00	0404 90 21 9120	L06	EUR/100 kg	72,52
0402 10 91 9000	L06	EUR/kg	0,8500	0404 90 21 9160	L06	EUR/100 kg	85,00
0402 10 99 9000	L06	EUR/kg	0,8500	0404 90 23 9120	L06	EUR/100 kg	85,00
0402 21 11 9200	L06	EUR/100 kg	85,00	0404 90 23 9130	L06	EUR/100 kg	106,39
0402 21 11 9300	L06	EUR/100 kg	106,39	0404 90 23 9140	L06	EUR/100 kg	112,31
0402 21 11 9500	L06	EUR/100 kg	112,31	0404 90 23 9150	L06	EUR/100 kg	120,90
0402 21 11 9900	L06	EUR/100 kg	120,90	0404 90 29 9110	L06	EUR/100 kg	121,76
0402 21 17 9000	L06	EUR/100 kg	85,00	0404 90 29 9115	L06	EUR/100 kg	122,68
0402 21 19 9300	L06	EUR/100 kg	106,39	0404 90 29 9125	L06	EUR/100 kg	123,95
0402 21 19 9500	L06	EUR/100 kg	112,31	0404 90 29 9140	L06	EUR/100 kg	135,61
0402 21 19 9900	L06	EUR/100 kg	120,90	0404 90 81 9100	L06	EUR/kg	0,8500
0402 21 91 9100	L06	EUR/100 kg	121,71	0404 90 83 9110	L06	EUR/kg	0,8500
0402 21 91 9200	L06	EUR/100 kg	122,69	0404 90 83 9130	L06	EUR/kg	1,0639
0402 21 91 9350	L06	EUR/100 kg	123,88	0404 90 83 9150	L06	EUR/kg	1,1231
0402 21 91 9500	L06	EUR/100 kg	135,55	0404 90 83 9170	L06	EUR/kg	1,2090
0402 21 99 9100	L06	EUR/100 kg	121,71	0404 90 83 9936	L06	EUR/kg	0,1734
0402 21 99 9200	L06	EUR/100 kg	122,69	0405 10 11 9500	L05	EUR/100 kg	180,49
0402 21 99 9300	L06	EUR/100 kg	123,88	0405 10 11 9700	L05	EUR/100 kg	185,00
0402 21 99 9400	L06	EUR/100 kg	132,38	0405 10 19 9500	L05	EUR/100 kg	180,49
0402 21 99 9500	L06	EUR/100 kg	135,55	0405 10 19 9700	L05	EUR/100 kg	185,00
0402 21 99 9600	L06	EUR/100 kg	147,05	0405 10 30 9100	L05	EUR/100 kg	180,49
0402 21 99 9700	L06	EUR/100 kg	153,41	0405 10 30 9300	L05	EUR/100 kg	185,00
0402 21 99 9900	L06	EUR/100 kg	160,93	0405 10 30 9700	L05	EUR/100 kg	185,00
0402 29 15 9200	L06	EUR/kg	0,8500	0405 10 50 9300	L05	EUR/100 kg	185,00
0402 29 15 9300	L06	EUR/kg	1,0641	0405 10 50 9500	L05	EUR/100 kg	180,49
0402 29 15 9500	L06	EUR/kg	1,1234	0405 10 50 9700	L05	EUR/100 kg	185,00
0402 29 15 9900	L06	EUR/kg	1,2090	0405 10 90 9000	L05	EUR/100 kg	191,78
0402 29 19 9300	L06	EUR/kg	1,0641	0405 20 90 9500	L05	EUR/100 kg	169,22
0402 29 19 9500	L06	EUR/kg	1,1234	0405 20 90 9700	L05	EUR/100 kg	175,98
0402 29 19 9900	L06	EUR/kg	1,2090	0405 90 10 9000	L05	EUR/100 kg	235,07
0402 29 91 9000	L06	EUR/kg	1,2171	0405 90 90 9000	L05	EUR/100 kg	185,00
0402 29 99 9100	L06	EUR/kg	1,2171	0406 10 20 9100	A00	EUR/100 kg	—
0402 29 99 9500	L06	EUR/kg	1,3238	0406 10 20 9230	L03	EUR/100 kg	—
0402 91 11 9370	L06	EUR/100 kg	6,804		L04	EUR/100 kg	39,41
0402 91 19 9370	L06	EUR/100 kg	6,804		400	EUR/100 kg	—
0402 91 31 9300	L06	EUR/100 kg	8,058		A01	EUR/100 kg	39,41

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni		
0406 10 20 9290	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9910	L03	EUR/100 kg	—		
	L04	EUR/100 kg	36,66		L04	EUR/100 kg	8,10		
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—		
	A01	EUR/100 kg	36,66		A01	EUR/100 kg	15,17		
0406 10 20 9300	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9930	L03	EUR/100 kg	—		
	L04	EUR/100 kg	16,09		L04	EUR/100 kg	11,87		
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—		
	A01	EUR/100 kg	16,09		A01	EUR/100 kg	22,26		
0406 10 20 9610	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9950	L03	EUR/100 kg	—		
	L04	EUR/100 kg	53,46		L04	EUR/100 kg	17,26		
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—		
	A01	EUR/100 kg	53,46		A01	EUR/100 kg	32,38		
0406 10 20 9620	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 39 9500	L03	EUR/100 kg	—		
	L04	EUR/100 kg	54,22		L04	EUR/100 kg	11,87		
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—		
	A01	EUR/100 kg	54,22		A01	EUR/100 kg	22,26		
0406 10 20 9630	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 39 9700	L03	EUR/100 kg	—		
	L04	EUR/100 kg	60,52		L04	EUR/100 kg	17,26		
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—		
	A01	EUR/100 kg	60,52		A01	EUR/100 kg	32,38		
0406 10 20 9640	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 39 9930	L03	EUR/100 kg	—		
	L04	EUR/100 kg	88,94		L04	EUR/100 kg	17,26		
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—		
	A01	EUR/100 kg	88,94		A01	EUR/100 kg	32,38		
0406 10 20 9650	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 39 9950	L03	EUR/100 kg	—		
	L04	EUR/100 kg	74,11		L04	EUR/100 kg	19,53		
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—		
	A01	EUR/100 kg	74,11		A01	EUR/100 kg	36,60		
0406 10 20 9660	A00	EUR/100 kg	—	0406 30 90 9000	L03	EUR/100 kg	—		
0406 10 20 9830	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	20,48		
	L04	EUR/100 kg	27,49		400	EUR/100 kg	—		
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	38,40		
	A01	EUR/100 kg	27,49	0406 40 50 9000	L03	EUR/100 kg	—		
0406 10 20 9850	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	94,14		
	L04	EUR/100 kg	33,33		400	EUR/100 kg	—		
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	94,14		
	A01	EUR/100 kg	33,33	0406 40 90 9000	L03	EUR/100 kg	—		
0406 10 20 9870	A00	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	96,66		
	0406 10 20 9900	A00	EUR/100 kg		—	400	EUR/100 kg	—	
		0406 20 90 9100	A00		EUR/100 kg	—	A01	EUR/100 kg	96,66
			0406 20 90 9913	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 13 9000	L03	EUR/100 kg
L04				EUR/100 kg	61,46	L04		EUR/100 kg	106,29
400	EUR/100 kg			17,96	400	EUR/100 kg		34,20	
A01	EUR/100 kg	61,46		A01	EUR/100 kg	121,71			
0406 20 90 9915	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 15 9100	L03	EUR/100 kg	—		
	L04	EUR/100 kg	81,13		L04	EUR/100 kg	109,84		
	400	EUR/100 kg	23,93		400	EUR/100 kg	35,25		
	A01	EUR/100 kg	81,13		A01	EUR/100 kg	125,77		
0406 20 90 9917	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 17 9100	L03	EUR/100 kg	—		
	L04	EUR/100 kg	86,20		L04	EUR/100 kg	109,84		
	400	EUR/100 kg	25,44		400	EUR/100 kg	35,25		
	A01	EUR/100 kg	86,20		A01	EUR/100 kg	125,77		
0406 20 90 9919	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 21 9900	L03	EUR/100 kg	—		
	L04	EUR/100 kg	96,33		L04	EUR/100 kg	107,63		
	400	EUR/100 kg	28,38		400	EUR/100 kg	25,29		
	A01	EUR/100 kg	96,33		A01	EUR/100 kg	122,94		
0406 20 90 9990	A00	EUR/100 kg	—	0406 90 23 9900	L03	EUR/100 kg	—		
0406 30 31 9710	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	94,51		
	L04	EUR/100 kg	8,10		400	EUR/100 kg	—		
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	108,69		
	A01	EUR/100 kg	15,17	0406 90 25 9900	L03	EUR/100 kg	—		
0406 30 31 9730	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	93,89		
	L04	EUR/100 kg	11,87		400	EUR/100 kg	—		
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	107,52		
	A01	EUR/100 kg	22,26						

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	
0406 90 27 9900	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 78 9100	L04	EUR/100 kg	94,38	
	L04	EUR/100 kg	85,04		400	EUR/100 kg	13,13	
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	107,15	
	A01	EUR/100 kg	97,38		L03	EUR/100 kg	—	
0406 90 31 9119	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 78 9300	L04	EUR/100 kg	91,53	
	L04	EUR/100 kg	78,15		400	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	14,50		A01	EUR/100 kg	106,96	
	A01	EUR/100 kg	89,64		L03	EUR/100 kg	—	
0406 90 33 9119	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 78 9500	L04	EUR/100 kg	97,04	
	L04	EUR/100 kg	78,15		400	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	14,50		A01	EUR/100 kg	110,84	
	A01	EUR/100 kg	89,64		L03	EUR/100 kg	—	
0406 90 33 9919	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 79 9900	L04	EUR/100 kg	96,13	
	L04	EUR/100 kg	71,43		400	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	109,15	
	A01	EUR/100 kg	82,21		L03	EUR/100 kg	—	
0406 90 33 9951	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 81 9900	L04	EUR/100 kg	78,47	
	L04	EUR/100 kg	72,14		400	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	90,23	
	A01	EUR/100 kg	82,27		L03	EUR/100 kg	—	
0406 90 35 9190	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 85 9930	L04	EUR/100 kg	99,20	
	L04	EUR/100 kg	110,56		400	EUR/100 kg	27,02	
	400	EUR/100 kg	34,88		A01	EUR/100 kg	113,61	
	A01	EUR/100 kg	127,15		L03	EUR/100 kg	—	
0406 90 35 9990	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 85 9970	L04	EUR/100 kg	107,14	
	L04	EUR/100 kg	110,56		400	EUR/100 kg	33,67	
	400	EUR/100 kg	22,80		A01	EUR/100 kg	123,32	
	A01	EUR/100 kg	127,15		L03	EUR/100 kg	—	
0406 90 37 9000	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 85 9999	L04	EUR/100 kg	98,22	
	L04	EUR/100 kg	106,29		400	EUR/100 kg	29,46	
	400	EUR/100 kg	34,20		A01	EUR/100 kg	113,03	
	A01	EUR/100 kg	121,71		A00	EUR/100 kg	—	
0406 90 61 9000	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 86 9100	A00	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	117,14	0406 90 86 9200	L03	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	32,46	L04	EUR/100 kg	90,13		
	A01	EUR/100 kg	135,59	400	EUR/100 kg	17,68		
0406 90 63 9100	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 86 9300	A01	EUR/100 kg	106,94	
	L04	EUR/100 kg	116,53		L03	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	36,31		L04	EUR/100 kg	91,43	
	A01	EUR/100 kg	134,46		400	EUR/100 kg	19,38	
0406 90 63 9900	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 86 9400	A01	EUR/100 kg	108,06	
	L04	EUR/100 kg	112,03		L03	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	27,77		L04	EUR/100 kg	97,13	
	A01	EUR/100 kg	129,88		400	EUR/100 kg	21,93	
0406 90 69 9100	A00	EUR/100 kg	—	0406 90 86 9900	A01	EUR/100 kg	113,61	
0406 90 69 9910	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—	
L04	EUR/100 kg	112,03	L04		EUR/100 kg	107,14		
400	EUR/100 kg	27,77	400		EUR/100 kg	25,67		
0406 90 73 9900	A01	EUR/100 kg	129,88	0406 90 87 9100	A01	EUR/100 kg	123,32	
	L03	EUR/100 kg	—		A00	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	97,56		0406 90 87 9200	L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	29,89			L04	EUR/100 kg	75,11
0406 90 75 9900	A01	EUR/100 kg	111,82	0406 90 87 9300	400	EUR/100 kg	15,81	
	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	89,10	
	L04	EUR/100 kg	98,22		L03	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	12,61		L04	EUR/100 kg	83,95	
0406 90 76 9300	A01	EUR/100 kg	113,03	0406 90 87 9400	400	EUR/100 kg	17,85	
	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	99,25	
	L04	EUR/100 kg	88,57		L03	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	86,15	
0406 90 76 9400	A01	EUR/100 kg	101,43	0406 90 87 9951	400	EUR/100 kg	19,55	
	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	100,75	
	L04	EUR/100 kg	99,20		L03	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	13,13		L04	EUR/100 kg	97,43	
0406 90 76 9500	A01	EUR/100 kg	113,61	400	EUR/100 kg	27,03		
	L03	EUR/100 kg	—	A01	EUR/100 kg	111,58		

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0406 90 87 9971	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9975	400	EUR/100 kg	15,39
	L04	EUR/100 kg	97,43		A01	EUR/100 kg	118,38
	400	EUR/100 kg	21,93		L03	EUR/100 kg	—
0406 90 87 9972	A01	EUR/100 kg	111,58	0406 90 87 9979	L04	EUR/100 kg	105,90
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	20,40
	L04	EUR/100 kg	41,51		A01	EUR/100 kg	119,70
0406 90 87 9973	400	EUR/100 kg	—	0406 90 88 9100	L03	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	47,73		L04	EUR/100 kg	94,51
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	15,39
0406 90 87 9974	L04	EUR/100 kg	95,66	0406 90 88 9300	A01	EUR/100 kg	108,69
	400	EUR/100 kg	15,39		A00	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	109,55		L03	EUR/100 kg	—
0406 90 87 9974	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	74,16
	L04	EUR/100 kg	103,82		400	EUR/100 kg	19,38
					A01	EUR/100 kg	87,34

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

L03 Ceuta, Melilla, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra, Gibilterra, Santa Sede (denominazione corrente: Vaticano), Malta, Turchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Canada, Cipro, Australia e Nuova Zelanda.

L04 Albania, Slovenia, Croazia, Bosnia e Erzegovina, Jugoslavia ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

L05 tutte le destinazioni ad eccezione della Polonia, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria e degli Stati Uniti d'America.

L06 tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria e degli Stati Uniti d'America.

970 comprende le esportazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c), e all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), nonché esportazioni effettuate in base a contratti con forze armate di stanza nel territorio di un altro Stato membro e non appartenenti a tale paese.

REGOLAMENTO (CE) N. 1388/2002 DELLA COMMISSIONE
del 30 luglio 2002
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terza frase,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1307/2002 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1349/2002 ⁽⁴⁾.
- (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1307/2002 ai dati di cui la Commissione ha cono-

scenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1307/2002 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 191 del 19.7.2002, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 197 del 26.7.2002, pag. 18.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 luglio 2002, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	A00	EUR/100 kg	40,06 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	A00	EUR/100 kg	40,06 ⁽¹⁾
1701 11 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 12 90 9100	A00	EUR/100 kg	40,06 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	A00	EUR/100 kg	40,06 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 91 00 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4355
1701 99 10 9100	A00	EUR/100 kg	43,55
1701 99 10 9910	A00	EUR/100 kg	43,55
1701 99 10 9950	A00	EUR/100 kg	43,55
1701 99 90 9100	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4355

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1389/2002 DELLA COMMISSIONE
del 30 luglio 2002**

**che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello
zucchero esportati come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero ⁽³⁾, la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 1260/2001, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio. Tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.
- (3) Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativamente alla concessione della restituzione alla produzione per taluni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica ⁽⁴⁾, per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento.
- (4) Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento,

esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento.

- (5) Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del suddetto regolamento.
- (6) A norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f), g) e h) del suddetto regolamento. L'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC 1702 30 91, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 e degli aspetti economici delle esportazioni previste. Per i prodotti di cui alle lettere f) e g) del richiamato paragrafo 1, la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95 e che, per i prodotti di cui alla lettera h), la restituzione è concessa soltanto se essi rispondono alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.
- (7) Le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese. Esse possono essere modificate nell'intervallo.
- (8) In virtù dell'applicazione di tali modalità, le restituzioni per i prodotti in questione vengono fissate agli importi che figurano nell'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 luglio 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
1702 40 10 9100	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	43,55 ⁽²⁾
1702 60 10 9000	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	43,55 ⁽²⁾
1702 60 80 9100	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	82,75 ⁽⁴⁾
1702 60 95 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4355 ⁽¹⁾
1702 90 30 9000	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	43,55 ⁽²⁾
1702 90 60 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4355 ⁽¹⁾
1702 90 71 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4355 ⁽¹⁾
1702 90 99 9900	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4355 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
2106 90 30 9000	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	43,55 ⁽²⁾
2106 90 59 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4355 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽²⁾ Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽³⁾ L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).

⁽⁴⁾ Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

REGOLAMENTO (CE) N. 1390/2002 DELLA COMMISSIONE**del 30 luglio 2002****che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato del regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 può essere deciso di accordare una restituzione alla produzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e f), per gli sciroppi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), e per il fruttosio chimicamente puro (levulosio) di cui al codice NC 1702 50 00 quale prodotto intermedio, che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato e sono utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 per quanto concerne la restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica ⁽³⁾, ha definito le regole per la determinazione delle restituzioni alla produzione, nonché i prodotti chimici la cui fabbricazione consente la concessione di una restituzione alla produzione per i prodotti di base in causa utilizzati per tale fabbricazione. Gli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 1265/2001 prevedono che la restituzione alla produzione valida per lo zucchero greggio, per gli sciroppi di saccarosio e per l'isoglucosio tal quale è derivata, alle condizioni proprie di ciascuno di questi prodotti di base, dalla restituzione fissata per lo zucchero bianco.
- (3) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1265/2001 stabilisce che la restituzione alla produzione per lo zucchero

bianco è fissata mensilmente per i periodi che iniziano il 1° di ogni mese. Essa può essere modificata nel frattempo se il prezzo dello zucchero comunitario e/o dello zucchero sul mercato mondiale subiscono cambiamenti significativi. In conseguenza dell'applicazione delle predette disposizioni, la restituzione alla produzione viene fissata come indicato nell'articolo 1 per il periodo che vi figura.

- (4) A seguito della modifica della definizione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio prevista all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1260/2001, gli zuccheri aromatizzati o addizionati di coloranti o di altre sostanze non rientrano più nell'ambito di tali definizioni e pertanto devono considerarsi come «altri zuccheri». Tuttavia, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1265/2001, tali zuccheri hanno diritto alla restituzione alla produzione in quanto prodotti di base. Occorre pertanto prevedere, ai fini della determinazione della restituzione alla produzione applicabile a tali prodotti, un metodo di calcolo che faccia riferimento al loro tenore di saccarosio.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione alla produzione per lo zucchero bianco di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1265/2001 è fissata per 100 kg netti a 41,310 EUR.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GUL 178 del 30.6.2001, pag. 63.

REGOLAMENTO (CE) N. 1391/2002 DELLA COMMISSIONE
del 30 luglio 2002
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone ⁽³⁾. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quota-

zioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

- (3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 24,077 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10.

DIRETTIVA 2002/58/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 12 luglio 2002****relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽⁴⁾ richiede che gli Stati membri assicurino la tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e particolarmente del diritto alla vita privata, al fine di garantire il libero flusso dei dati personali nella Comunità.
- (2) La presente direttiva mira a rispettare i diritti fondamentali e si attiene ai principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la presente direttiva mira a garantire il pieno rispetto dei diritti di cui agli articoli 7 e 8 di tale Carta.
- (3) La riservatezza nelle comunicazioni è garantita conformemente agli strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo, in particolare alla convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e alle costituzioni degli Stati membri.
- (4) La direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni ⁽⁵⁾ ha tradotto i principi enunciati dalla direttiva 95/46/CE in norme specifiche per il settore delle telecomunicazioni. La direttiva 97/66/CE deve essere adeguata agli sviluppi verificatisi nei mercati e nelle tecnologie dei servizi di comunicazione elettronica, in guisa da fornire un pari livello di tutela dei dati personali e della vita privata agli utenti dei servizi di comuni-

cazione elettronica accessibili al pubblico, indipendentemente dalle tecnologie utilizzate. Tale direttiva dovrebbe pertanto essere abrogata e sostituita dalla presente direttiva.

- (5) Nelle reti pubbliche di comunicazione della Comunità è in atto l'introduzione di nuove tecnologie digitali avanzate che pongono esigenze specifiche con riguardo alla tutela dei dati personali e della vita privata degli utenti. Lo sviluppo della società dell'informazione è caratterizzato dall'introduzione di nuovi servizi di comunicazione elettronica. L'accesso alle reti digitali mobili è ormai a disposizione e alla portata di un vasto pubblico. Queste reti digitali hanno grandi capacità e possibilità di trattare i dati personali. Il positivo sviluppo transfrontaliero di questi servizi dipende in parte dalla fiducia che essi riscuoteranno presso gli utenti in relazione alla loro capacità di tutelare la loro vita privata.
- (6) L'Internet ha sconvolto le tradizionali strutture del mercato fornendo un'infrastruttura mondiale comune per la fornitura di un'ampia serie di servizi di comunicazione elettronica. I servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico attraverso l'Internet aprono nuove possibilità agli utenti ma rappresentano anche nuovi pericoli per i loro dati personali e la loro vita privata.
- (7) Nel settore delle reti pubbliche di comunicazione occorre adottare disposizioni legislative, regolamentari e tecniche specificamente finalizzate a tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche e i legittimi interessi delle persone giuridiche, con particolare riferimento all'accresciuta capacità di memorizzazione e trattamento dei dati relativi agli abbonati e agli utenti.
- (8) Occorre armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari e tecniche adottate dagli Stati membri in materia di tutela dei dati personali, della vita privata nonché del legittimo interesse delle persone giuridiche nel settore delle comunicazioni elettroniche affinché non sorgano ostacoli nel mercato interno delle comunicazioni elettroniche, ai sensi dell'articolo 14 del trattato. L'armonizzazione dovrebbe limitarsi alle prescrizioni necessarie per garantire che non vengano ostacolate la promozione e lo sviluppo di nuovi servizi e reti di comunicazione elettronica tra Stati membri.

⁽¹⁾ GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 223.

⁽²⁾ GU C 123 del 25.4.2001, pag. 53.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 13 novembre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 28 gennaio 2002 (GU C 113 E del 14.5.2002, pag. 39) e decisione del Parlamento europeo del 30 maggio 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 25 giugno 2002.

⁽⁴⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁽⁵⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1.

- (9) È opportuno che gli Stati membri, i fornitori e gli utenti interessati, come pure gli organi comunitari competenti, cooperino all'introduzione e allo sviluppo delle tecnologie pertinenti laddove ciò sia necessario per realizzare le garanzie previste dalla presente direttiva, tenuto debito conto dell'obiettivo di ridurre al minimo il trattamento dei dati personali e di utilizzare dati anonimi o pseudonimi nella misura del possibile.
- (10) Nel settore delle comunicazioni elettroniche trova applicazione la direttiva 95/46/CE, in particolare per quanto riguarda tutti gli aspetti relativi alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali non specificamente disciplinati dalle disposizioni della presente direttiva, compresi gli obblighi del responsabile e i diritti delle persone fisiche. La direttiva 95/46/CE si applica ai servizi di comunicazione non accessibili al pubblico.
- (11) La presente direttiva, analogamente alla direttiva 95/46/CE, non affronta le questioni relative alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali inerenti ad attività che non sono disciplinate dal diritto comunitario. Lascia pertanto inalterato l'equilibrio esistente tra il diritto dei cittadini alla vita privata e la possibilità per gli Stati membri di prendere i provvedimenti di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della presente direttiva, necessari per tutelare la sicurezza pubblica, la difesa, la sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico dello Stato ove le attività siano connesse a questioni di sicurezza dello Stato) e l'applicazione della legge penale. Di conseguenza la presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di effettuare intercettazioni legali di comunicazioni elettroniche o di prendere altre misure, se necessario, per ciascuno di tali scopi e conformemente alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come interpretata dalle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. Tali misure devono essere appropriate, strettamente proporzionate allo scopo perseguito, necessarie in una società democratica ed essere soggette ad idonee garanzie conformemente alla precitata Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
- (12) Gli abbonati ad un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico possono essere persone fisiche o persone giuridiche. La presente direttiva, integrando la direttiva 95/46/CE, è volta a tutelare i diritti fondamentali delle persone fisiche e in particolare il loro diritto alla vita privata, nonché i legittimi interessi delle persone giuridiche. La presente direttiva non comporta in alcun caso per gli Stati membri l'obbligo di estendere l'applicazione della direttiva 95/46/CE alla tutela dei legittimi interessi delle persone giuridiche, tutela che è assicurata nel quadro della vigente normativa comunitaria e nazionale.
- (13) Il rapporto contrattuale tra abbonato e fornitore di servizi può comportare un versamento unico o periodico per il servizio fornito o che deve essere fornito. Anche le schede prepagate sono considerate un contratto.
- (14) I dati relativi all'ubicazione possono riferirsi alla latitudine, longitudine ed altitudine dell'apparecchio terminale dell'utente, alla direzione di viaggio, al livello di accuratezza dell'informazione sull'ubicazione, all'identificazione della cella di rete in cui l'apparecchio terminale è ubicato in un determinato momento, e al momento in cui l'informazione sull'ubicazione è stata registrata.
- (15) Una comunicazione può comprendere qualsiasi informazione relativa al nome, al numero e all'indirizzo fornita da chi emette la comunicazione o dall'utente di un collegamento al fine di effettuare la comunicazione. I dati relativi al traffico possono comprendere qualsiasi traslazione dell'informazione da parte della rete sulla quale la comunicazione è trasmessa allo scopo di effettuare la trasmissione. I dati relativi al traffico possono tra l'altro consistere in dati che si riferiscono all'instradamento, alla durata, al tempo o al volume di una comunicazione, al protocollo usato, all'ubicazione dell'apparecchio terminale di chi invia o riceve, alla rete sulla quale la comunicazione si origina o termina, all'inizio, alla fine o alla durata di un collegamento. Possono anche consistere nel formato in cui la comunicazione è trasmessa dalla rete.
- (16) Le informazioni trasmesse nel quadro di un servizio di radiodiffusione tramite una rete di comunicazione pubblica sono destinate a un pubblico potenzialmente illimitato e non costituiscono una comunicazione ai sensi della presente direttiva. Comunque, nei casi in cui il singolo abbonato o utente che riceve tali informazioni possa essere identificato, per esempio con servizi video on demand, le informazioni trasmesse rientrano nella nozione di comunicazione ai sensi della presente direttiva.
- (17) Ai fini della presente direttiva il consenso dell'utente o dell'abbonato, senza considerare se quest'ultimo sia una persona fisica o giuridica, dovrebbe avere lo stesso significato del consenso della persona interessata come definito ed ulteriormente determinato nella direttiva 95/46/CE. Il consenso può essere fornito secondo qualsiasi modalità appropriata che consenta all'utente di esprimere liberamente e in conoscenza di causa i suoi desideri specifici, compresa la selezione di un'apposita casella nel caso di un sito Internet.
- (18) Servizi a valore aggiunto possono consistere ad esempio in consigli sui pacchetti tariffari meno costosi, orientamento stradale, informazioni sul traffico, previsioni meteorologiche, e informazioni turistiche.
- (19) L'applicazione di taluni requisiti relativi alla presentazione ed alla restrizione dell'identificazione della linea chiamante e collegata e al trasferimento automatico di chiamate a linee collegate a centrali analogiche non dovrebbe essere resa obbligatoria in casi specifici in cui tale applicazione risulti essere tecnicamente impossibile o richieda uno sforzo economico sproporzionato. È importante che le parti interessate siano informate di tali casi e che gli Stati membri li notificano alla Commissione.

- (20) I fornitori di servizi dovrebbero adottare misure appropriate per salvaguardare la sicurezza dei servizi da essi offerti, se necessario congiuntamente al fornitore della rete, e dovrebbero informare gli abbonati sui particolari rischi di violazione della sicurezza della rete. Tali rischi possono presentarsi segnatamente per i servizi di comunicazione elettronica su una rete aperta come l'Internet o la telefonia mobile analogica. È di particolare importanza per gli utenti e gli abbonati di tali servizi essere pienamente informati dal loro fornitore di servizi dell'esistenza di rischi alla sicurezza al di fuori della portata dei possibili rimedi esperibili dal fornitore stesso. I fornitori di servizi che offrono servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su Internet dovrebbero informare gli utenti e gli abbonati delle misure che questi ultimi possono prendere per proteggere la sicurezza delle loro comunicazioni, ad esempio attraverso l'uso di particolari tipi di programmi o tecniche di criptaggio. L'obbligo di informare gli abbonati su particolari rischi relativi alla sicurezza non esonera il fornitore di servizi dall'obbligo di prendere, a sue proprie spese, provvedimenti adeguati ed immediati per rimediare a tutti i nuovi, imprevisi rischi relativi alla sicurezza e ristabilire il normale livello di sicurezza del servizio. La fornitura all'abbonato di informazioni sui rischi relativi alla sicurezza dovrebbe essere gratuita fatta eccezione per i costi nominali che l'abbonato può sostenere quando riceve o prende conoscenza delle informazioni, per esempio scaricando un messaggio di posta elettronica. La sicurezza viene valutata alla luce dell'articolo 17 della direttiva 95/46/CE.
- (21) Occorre prendere misure per prevenire l'accesso non autorizzato alle comunicazioni al fine di tutelare la riservatezza delle comunicazioni realizzate attraverso reti pubbliche di comunicazione e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico compreso il loro contenuto e qualsiasi dato ad esse relativo. La legislazione di alcuni Stati membri vieta soltanto l'accesso intenzionale non autorizzato alle comunicazioni.
- (22) Il divieto di memorizzare comunicazioni e i relativi dati sul traffico da parte di persone diverse dagli utenti o senza il loro consenso non è inteso a vietare eventuali memorizzazioni automatiche, intermedie e temporanee di tali informazioni fintanto che ciò viene fatto unicamente a scopo di trasmissione nella rete di comunicazione elettronica e a condizione che l'informazione non sia memorizzata per un periodo superiore a quanto necessario per la trasmissione e ai fini della gestione del traffico e che durante il periodo di memorizzazione sia assicurata la riservatezza dell'informazione. Ove ciò sia necessario per rendere più efficiente l'inoltro di tutte le informazioni accessibili al pubblico ad altri destinatari del servizio su loro richiesta, la presente direttiva non osta a che tali informazioni possano essere ulteriormente memorizzate, a condizione che esse siano in ogni caso accessibili al pubblico senza restrizioni e che tutti i dati che si riferiscono ai singoli abbonati o utenti che richiedono tali informazioni siano cancellati.
- (23) La riservatezza delle comunicazioni dovrebbe essere assicurata anche nel quadro di legittime prassi commerciali.
- Ove necessario e legalmente autorizzato, le comunicazioni possono essere registrate allo scopo di fornire la prova di una transazione commerciale. La direttiva 95/46/CE si applica a tale trattamento. Le parti in comunicazione dovrebbero essere informate sulla registrazione, il suo scopo e la durata della sua memorizzazione preventivamente alla stessa. La comunicazione registrata dovrebbe essere cancellata non appena possibile ed in ogni caso non oltre la fine del periodo durante il quale la transazione può essere impugnata legittimamente.
- (24) Le apparecchiature terminali degli utenti di reti di comunicazione elettronica e qualsiasi informazione archiviata in tali apparecchiature fanno parte della sfera privata dell'utente, che deve essere tutelata ai sensi della convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. I cosiddetti software spia, banchi invisibili («web bugs»), identificatori occulti ed altri dispositivi analoghi possono introdursi nel terminale dell'utente a sua insaputa al fine di avere accesso ad informazioni, archiviare informazioni occulte o seguire le attività dell'utente e possono costituire una grave intrusione nella vita privata di tale utente. L'uso di tali dispositivi dovrebbe essere consentito unicamente per scopi legittimi e l'utente interessato dovrebbe esserne a conoscenza.
- (25) Tuttavia, tali dispositivi, per esempio i cosiddetti marcatori («cookies»), possono rappresentare uno strumento legittimo e utile, per esempio per l'analisi dell'efficacia della progettazione di siti web e della pubblicità, nonché per verificare l'identità di utenti che effettuano transazioni «on-line». Allorché tali dispositivi, ad esempio i marcatori («cookies»), sono destinati a scopi legittimi, come facilitare la fornitura di servizi della società dell'informazione, il loro uso dovrebbe essere consentito purché siano fornite agli utenti informazioni chiare e precise, a norma della direttiva 95/46/CE, sugli scopi dei marcatori o di dispositivi analoghi per assicurare che gli utenti siano a conoscenza delle informazioni registrate sull'apparecchiatura terminale che stanno utilizzando. Gli utenti dovrebbero avere la possibilità di rifiutare che un marcatore o un dispositivo analogo sia installato nella loro apparecchiatura terminale. Ciò riveste particolare importanza qualora utenti diversi dall'utente originario abbiano accesso alle apparecchiature terminali e quindi a dati contenenti informazioni sensibili in relazione alla vita privata che sono contenuti in tali apparecchiature. L'offerta di informazioni e del diritto di opporsi può essere fornita una sola volta per l'uso dei vari dispositivi da installare sull'attrezzatura terminale dell'utente durante la stessa connessione e applicarsi anche a tutti gli usi successivi, che possono essere fatti, di tali dispositivi durante successive connessioni. Le modalità di comunicazione delle informazioni, dell'offerta del diritto al rifiuto o della richiesta del consenso dovrebbero essere il più possibile chiare e comprensibili. L'accesso al contenuto di un sito Internet specifico può tuttavia continuare ad essere subordinato all'accettazione in conoscenza di causa di un marcatore o di un dispositivo analogo, se utilizzato per scopi legittimi.

- (26) I dati relativi agli abbonati sottoposti a trattamento nell'ambito di reti di comunicazione elettronica per stabilire i collegamenti e per trasmettere informazioni contengono informazioni sulla vita privata delle persone fisiche e riguardano il diritto al rispetto della loro corrispondenza o i legittimi interessi delle persone giuridiche. Tali dati possono essere memorizzati solo nella misura necessaria per la fornitura del servizio ai fini della fatturazione e del pagamento per l'interconnessione, nonché per un periodo di tempo limitato. Qualsiasi ulteriore trattamento di tali dati che il fornitore dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico volesse effettuare per la commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto può essere autorizzato soltanto se l'abbonato abbia espresso il proprio consenso in base ad informazioni esaurienti ed accurate date dal fornitore dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico circa la natura dei successivi trattamenti che egli intende effettuare e circa il diritto dell'abbonato di non dare o di revocare il proprio consenso a tale trattamento. I dati relativi al traffico utilizzati per la commercializzazione dei servizi di comunicazione o per la fornitura di servizi a valore aggiunto dovrebbero inoltre essere cancellati o resi anonimi dopo che il servizio è stato fornito. I fornitori dei servizi dovrebbero informare sempre i loro abbonati riguardo alla natura dei dati che stanno sottoponendo a trattamento, nonché agli scopi e alla durata del trattamento stesso.
- (27) Il momento esatto del completamento della trasmissione di una comunicazione, dopo il quale i dati relativi al traffico dovrebbero essere cancellati salvo ai fini di fatturazione, può dipendere dal tipo di servizio di comunicazione elettronica che è fornito. Per esempio per una chiamata di telefonia vocale la trasmissione sarà completata quando uno dei due utenti termina il collegamento. Per la posta elettronica la trasmissione è completata quando il destinatario prende conoscenza del messaggio, di solito dal server del suo fornitore di servizi.
- (28) L'obbligo di cancellare o di rendere anonimi i dati relativi al traffico quando non sono più necessari ai fini della trasmissione di una comunicazione non contraddice le procedure utilizzate su Internet, come la realizzazione di copie «cache», nel sistema dei nomi di dominio, di indirizzi IP o la realizzazione di copie «cache» di un indirizzo IP legato ad un indirizzo fisico o l'uso di informazioni riguardanti l'utente per controllare il diritto d'accesso a reti o servizi.
- (29) Il fornitore di servizi può trattare i dati sul traffico relativi agli abbonati ed agli utenti ove necessario in singoli casi per individuare problemi tecnici od errori materiali nella trasmissione delle comunicazioni. I dati relativi al traffico necessari ai fini della fatturazione possono anche essere sottoposti a trattamento da parte del fornitore per accertare e sospendere la frode che consiste nell'uso del servizio di comunicazione elettronica senza il corrispondente pagamento.
- (30) I sistemi per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica dovrebbero essere progettati per limitare al minimo la quantità di dati personali necessari. Tutte le attività relative alla fornitura del servizio di comunicazione elettronica che va oltre la trasmissione di una comunicazione e la relativa fatturazione dovrebbero essere basate su dati relativi al traffico aggregati che non possono essere collegati agli abbonati o utenti. Tali attività, se non possono essere basate su dati aggregati, dovrebbero essere considerate come servizi a valore aggiunto per i quali è necessario il consenso dell'abbonato.
- (31) Si stabilirà se il consenso necessario per il trattamento dei dati personali per fornire un particolare servizio a valore aggiunto debba essere ottenuto dall'utente o dall'abbonato in base ai dati che devono essere trattati e al tipo di servizio da fornire nonché alla possibilità tecnica, procedurale e contrattuale di distinguere l'individuo che usa un servizio di comunicazione elettronica dalla persona giuridica o fisica che si è abbonata.
- (32) Se il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica o di un servizio a valore aggiunto fa ricorso a forme di subappalto a un'altra impresa per il trattamento dei dati personali necessari per la fornitura di tali servizi, questo subappalto ed il conseguente trattamento dei dati dovrebbe essere nella piena osservanza delle disposizioni relative ai responsabili e agli incaricati del trattamento e dei dati personali come riportato nella direttiva 95/46/CE. Se la fornitura di un servizio a valore aggiunto richiede che i dati relativi al traffico o all'ubicazione siano inviati da un fornitore di servizi di comunicazione elettronica a un fornitore di servizi a valore aggiunto, gli abbonati o utenti a cui i dati si riferiscono dovrebbero essere pienamente informati di questo invio prima di dare il loro consenso al trattamento dei dati.
- (33) L'introduzione di fatture dettagliate ha aumentato le possibilità dell'abbonato di verificare l'esattezza delle somme addebitate dal fornitore del servizio ma, al tempo stesso, può mettere in pericolo la vita privata degli utenti dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. Pertanto, per tutelare la vita privata degli utenti, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare lo sviluppo di opzioni per i servizi di comunicazione elettronica, quali possibilità alternative di pagamento che permettano un accesso anonimo o rigorosamente privato ai servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, per esempio carte telefoniche o possibilità di pagamento con carta di credito. Allo stesso scopo, gli Stati membri possono chiedere agli operatori di offrire ai loro abbonati un tipo diverso di fattura dettagliata, dalla quale è stato ommesso un certo numero di cifre dei numeri chiamati.

- (34) Con riguardo all'identificazione della linea chiamante è necessario tutelare il diritto dell'autore della chiamata di eliminare l'indicazione della linea dalla quale si effettua la chiamata, nonché il diritto del chiamato di respingere chiamate da linee non identificate. In casi specifici esistono giustificati motivi per disattivare la soppressione dell'indicazione della linea chiamante. Alcuni abbonati, in particolare le linee di assistenza e servizi analoghi, hanno interesse a garantire l'anonimato dei loro chiamanti. Con riferimento all'identificazione della linea collegata, è necessario tutelare il diritto e il legittimo interesse del chiamato a sopprimere l'indicazione della linea alla quale il chiamante è realmente collegato, in particolare in caso di chiamate trasferite. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico dovrebbero informare i loro abbonati dell'esistenza nella rete dell'indicazione della linea chiamante e collegata, nonché di tutti i servizi offerti in base all'identificazione della linea chiamante e collegata, come pure delle opzioni disponibili per la salvaguardia della vita privata. Ciò permetterà agli abbonati di operare una scelta consapevole in merito alle possibilità di cui desiderano avvalersi a tutela della loro vita privata. Le opzioni per la salvaguardia della vita privata offerte linea per linea non devono necessariamente essere disponibili come servizio di rete automatico, ma possono configurarsi come un servizio disponibile su richiesta rivolta al fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico.
- (35) Nelle reti mobili digitali i dati relativi all'ubicazione, che consentono di determinare la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente mobile vengono sottoposti a trattamento in modo da consentire la trasmissione di comunicazioni. Tali dati sono quelli relativi al traffico di cui all'articolo 6 della presente direttiva. Tuttavia, in aggiunta ad essi, le reti mobili digitali possono avere la capacità di trattare dati relativi all'ubicazione che possiedono un grado di precisione molto maggiore di quello necessario per la trasmissione delle comunicazioni e che vengono utilizzati per fornire servizi a valore aggiunto, come i servizi che forniscono informazioni individuali sul traffico e radioguida. Il trattamento di dati siffatti ai fini della fornitura di servizi a valore aggiunto dovrebbe essere autorizzato soltanto previo esplicito consenso dell'abbonato. Anche in questo caso, tuttavia, gli abbonati dovrebbero disporre, gratuitamente, di un mezzo semplice per bloccare temporaneamente il trattamento dei dati relativi alla loro ubicazione.
- (36) Gli Stati membri possono limitare il diritto alla vita privata degli utenti e degli abbonati riguardo all'identificazione della linea chiamante allorché ciò sia necessario per identificare le chiamate importune, e riguardo all'identificazione della linea chiamante e ai dati relativi all'ubicazione allorché ciò sia necessario per consentire ai servizi di emergenza di svolgere il loro compito nel modo più efficace possibile. A tale scopo gli Stati membri possono adottare disposizioni specifiche per autorizzare i fornitori di servizi di comunicazione elettronica a fornire l'accesso all'identificazione della linea chiamante e ai dati relativi all'ubicazione senza il previo consenso degli utenti o abbonati interessati.
- (37) Occorre prevedere misure per tutelare gli abbonati dal disturbo che può essere causato dal trasferimento automatico di chiamate da parte di altri. Inoltre, in tali casi, l'abbonato deve avere la possibilità di impedire che le chiamate trasferite siano inoltrate sul suo terminale, mediante una semplice richiesta al fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico.
- (38) Gli elenchi degli abbonati ai servizi di comunicazione elettronica sono pubblici ed ampiamente distribuiti. Il rispetto della vita privata delle persone fisiche e i legittimi interessi delle persone giuridiche postulano, per gli abbonati, il diritto di determinare se i loro dati personali possano essere pubblicati in un elenco e, in caso affermativo, quali. È opportuno che i fornitori di elenchi pubblici informino gli abbonati che vi figureranno degli scopi dell'elenco stesso e di ogni specifico impiego che possa essere fatto delle versioni elettroniche degli elenchi pubblici, in particolare mediante le funzioni di ricerca incorporate nel software, come ad esempio le funzioni di ricerca inversa che consentono agli utenti dell'elenco di risalire al nome e all'indirizzo dell'abbonato in base al solo numero telefonico.
- (39) L'obbligo di informare gli abbonati sugli scopi di elenchi pubblici in cui i loro dati personali devono essere inclusi dovrebbe essere imposto alla parte che raccoglie i dati per tale inclusione. Se i dati possono essere trasmessi a uno o più terzi, l'abbonato dovrebbe essere informato su questa possibilità e sul ricevente o sulle categorie di possibili riceventi. Le trasmissioni dovrebbero essere soggette alla condizione che i dati non possono essere usati per scopi diversi da quelli per cui sono stati raccolti. Se la parte che raccoglie i dati dall'abbonato o i terzi a cui i dati sono stati trasmessi desiderano usarli per uno scopo ulteriore, la parte che ha raccolto i dati in origine o il terzo a cui i dati sono stati trasmessi deve ottenere nuovamente il consenso dell'abbonato.
- (40) Occorre prevedere misure per tutelare gli abbonati da interferenze nella loro vita privata mediante comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta, in particolare mediante dispositivi automatici di chiamata, telefax o posta elettronica, compresi i messaggi SMS. Tali forme di comunicazioni commerciali indesiderate possono da un lato essere relativamente facili ed economiche da inviare e dall'altro imporre un onere e/o un costo al destinatario. Inoltre, in taluni casi il loro volume può causare difficoltà per le reti di comunicazione elettronica e le apparecchiature terminali. Per tali forme di comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta è giustificato prevedere che le relative chiamate possano essere inviate ai destinatari solo previo consenso esplicito di questi ultimi. Il mercato unico prevede un approccio armonizzato per garantire norme semplici a livello comunitario per le aziende e gli utenti.

- (41) Nel contesto di una relazione di clientela già esistente è ragionevole consentire l'uso delle coordinate elettroniche per offrire prodotti o servizi analoghi, ma unicamente da parte della medesima società che ha ottenuto le coordinate elettroniche a norma della direttiva 95/46/CE. Allorché tali coordinate sono ottenute, il cliente dovrebbe essere informato sul loro uso successivo a scopi di commercializzazione diretta in maniera chiara e distinta, ed avere la possibilità di rifiutare tale uso. Tale opportunità dovrebbe continuare ad essere offerta gratuitamente per ogni successivo messaggio a scopi di commercializzazione diretta, ad eccezione degli eventuali costi relativi alla trasmissione del suo rifiuto.
- (42) Altre forme di commercializzazione diretta che siano più onerose per il mittente e non impongano costi finanziari per gli abbonati e gli utenti, quali chiamate telefoniche vocali interpersonali, possono giustificare il mantenimento di un sistema che dà agli abbonati o agli utenti la possibilità di indicare che non desiderano ricevere siffatte chiamate. Ciò nondimeno, al fine di non ridurre i livelli di tutela della vita privata esistenti, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a mantenere sistemi nazionali che autorizzano tali chiamate unicamente destinate agli abbonati e agli utenti che hanno fornito il loro consenso preliminare.
- (43) Al fine di facilitare l'attuazione efficace delle norme comunitarie in materia di messaggi indesiderati a scopi di commercializzazione diretta, occorre proibire l'uso di false identità o falsi indirizzi o numeri di risposta allorché sono inviati messaggi indesiderati a scopi di commercializzazione diretta.
- (44) Taluni sistemi di posta elettronica consentono agli abbonati di vedere il mittente e l'oggetto di una e-mail e, inoltre, di cancellare il messaggio senza dover scaricare il resto del contenuto dell'e-mail o degli allegati, riducendo quindi i costi che potrebbero derivare dallo scaricamento di e-mail o allegati indesiderati. Queste modalità possono continuare ad essere utili in taluni casi come strumento supplementare rispetto ai requisiti generali stabiliti dalla presente direttiva.
- (45) La presente direttiva non pregiudica le misure che gli Stati membri prendono per tutelare legittimi interessi delle persone giuridiche in relazione a comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta. Allorquando gli Stati membri costituiscono un registro «opt-out» per siffatte chiamate a persone giuridiche, principalmente imprese, sono pienamente applicabili le disposizioni dell'articolo 7 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ⁽¹⁾ (direttiva sul commercio elettronico).
- (46) Le funzionalità necessarie per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica possono essere incorporate nella rete o in una parte qualsiasi dell'apparecchiatura terminale dell'utente, compreso il software. La tutela dei dati personali e della vita privata dell'utente di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico

dovrebbe essere indipendente dalla configurazione delle varie componenti necessarie a fornire il servizio e dalla distribuzione delle necessarie funzionalità tra queste componenti. La direttiva 95/46/CE contempla tutti i tipi di trattamento dei dati personali, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata. L'esistenza di norme specifiche per i servizi di comunicazione elettronica, oltre che di norme generali per le altre componenti necessarie per la fornitura di tali servizi, non sempre agevola la tutela dei dati personali e della vita privata in modo tecnologicamente neutrale. Può essere pertanto necessario adottare provvedimenti che prescrivano ai fabbricanti di taluni tipi di apparecchiature impiegate per i servizi di comunicazione elettronica di costruire il loro prodotto in modo da incorporarvi dispositivi che garantiscano la tutela dei dati personali e della vita privata dell'utente e dell'abbonato. L'adozione di tali provvedimenti a norma della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità ⁽²⁾, avrà l'effetto di armonizzare l'introduzione nelle apparecchiature di comunicazione elettronica di determinate caratteristiche tecniche, compresi i software, volte a tutelare i dati secondo modalità compatibili con il buon funzionamento del mercato unico.

- (47) La normativa nazionale dovrebbe prevedere la possibilità di adire gli organi giurisdizionali, nei casi in cui i diritti degli utenti e degli abbonati non siano rispettati. Si dovrebbero applicare sanzioni ad ogni persona, sia essa soggetta al diritto pubblico o privato, che non ottemperi alle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva.
- (48) Nel campo di applicazione della presente direttiva è opportuno ricorrere all'esperienza del «gruppo per la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali», composto dai rappresentanti delle autorità nazionali di controllo degli Stati membri, istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE.
- (49) Allo scopo di agevolare l'osservanza della presente direttiva, sono necessarie alcune disposizioni specifiche per il trattamento dei dati già in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni nazionali emanate in attuazione alla presente direttiva,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Finalità e campo d'applicazione

1. La presente direttiva armonizza le disposizioni degli Stati membri necessarie per assicurare un livello equivalente di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche e per assicurare la libera circolazione di tali dati e delle apparecchiature e dei servizi di comunicazione elettronica all'interno della Comunità.

⁽¹⁾ GUL 178 del 17.7.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 91 del 7.4.1999, pag. 10.

2. Ai fini di cui al paragrafo 1, le disposizioni della presente direttiva precisano e integrano la direttiva 95/46/CE. Esse prevedono inoltre la tutela dei legittimi interessi degli abbonati che sono persone giuridiche.

3. La presente direttiva non si applica alle attività che esulano dal campo di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea, quali quelle disciplinate dai titoli V e VI del trattato sull'Unione europea né, comunque, alle attività riguardanti la sicurezza pubblica, la difesa, la sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico dello Stato ove le attività siano connesse a questioni di sicurezza dello Stato) o alle attività dello Stato in settori che rientrano nel diritto penale.

Articolo 2

Definizioni

Salvo diversa disposizione, ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui alla direttiva 95/46/CE e alla direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) ⁽¹⁾.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- a) «utente»: qualsiasi persona fisica che utilizzi un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;
- b) «dati relativi al traffico»: qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;
- c) «dati relativi all'ubicazione»: ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indichi la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
- d) «comunicazione»: ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse, come parte di un servizio di radiodiffusione, al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica salvo quando le informazioni possono essere collegate all'abbonato o utente che riceve le informazioni che può essere identificato;
- e) «chiamata»: la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale;
- f) «consenso» dell'utente o dell'abbonato: corrisponde al consenso della persona interessata di cui alla direttiva 95/46/CE;
- g) «servizio a valore aggiunto»: il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;
- h) «posta elettronica»: messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comuni-

cazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.

Articolo 3

Servizi interessati

1. La presente direttiva si applica al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazione nella Comunità.
2. Gli articoli 8, 10 e 11 si applicano alle linee di abbonati collegate a centrali telefoniche digitali e, qualora sia tecnicamente possibile e non richieda un onere economico sproporzionato, alle linee di abbonati collegate a centrali telefoniche analogiche.
3. Gli Stati membri notificano alla Commissione i casi in cui l'osservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 8, 10 e 11 risulti tecnicamente impossibile o richieda un onere economico sproporzionato.

Articolo 4

Sicurezza

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico deve prendere appropriate misure tecniche e organizzative per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, se necessario congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazione per quanto riguarda la sicurezza della rete. Tenuto conto delle attuali conoscenze in materia e dei loro costi di realizzazione, dette misure assicurano un livello di sicurezza adeguato al rischio esistente.
2. Nel caso in cui esista un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico ha l'obbligo di informarne gli abbonati indicando, qualora il rischio sia al di fuori del campo di applicazione delle misure che devono essere prese dal fornitore di servizio, tutti i possibili rimedi, compresi i relativi costi presumibili.

Articolo 5

Riservatezza delle comunicazioni

1. Gli Stati membri assicurano, mediante disposizioni di legge nazionali, la riservatezza delle comunicazioni effettuate tramite la rete pubblica di comunicazione e i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonché dei relativi dati sul traffico. In particolare essi vietano l'ascolto, la captazione, la memorizzazione e altre forme di intercettazione o di sorveglianza delle comunicazioni, e dei relativi dati sul traffico, ad opera di persone diverse dagli utenti, senza consenso di questi ultimi, eccetto quando sia autorizzato legalmente a norma dell'articolo 15, paragrafo 1. Questo paragrafo non impedisce la memorizzazione tecnica necessaria alla trasmissione della comunicazione fatto salvo il principio della riservatezza.

⁽¹⁾ GUL 108 del 24.4.2002, pag. 33.

2. Il paragrafo 1 non pregiudica la registrazione legalmente autorizzata di comunicazioni e dei relativi dati sul traffico se effettuata nel quadro di legittime prassi commerciali allo scopo di fornire la prova di una transazione o di una qualsiasi altra comunicazione commerciale.

3. Gli Stati membri assicurano che l'uso di reti di comunicazione elettronica per archiviare informazioni o per avere accesso a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un abbonato o di un utente sia consentito unicamente a condizione che l'abbonato o l'utente interessato sia stato informato in modo chiaro e completo, tra l'altro, sugli scopi del trattamento in conformità della direttiva 95/46/CE e che gli sia offerta la possibilità di rifiutare tale trattamento da parte del responsabile del trattamento. Ciò non impedisce l'eventuale memorizzazione tecnica o l'accesso al solo fine di effettuare o facilitare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria a fornire un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente.

Articolo 6

Dati sul traffico

1. I dati sul traffico relativi agli abbonati ed agli utenti, trattati e memorizzati dal fornitore di una rete pubblica o di un servizio pubblico di comunicazione elettronica devono essere cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione di una comunicazione, fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 5 del presente articolo e l'articolo 15, paragrafo 1.

2. I dati relativi al traffico che risultano necessari ai fini della fatturazione per l'abbonato e dei pagamenti di interconnessione possono essere sottoposti a trattamento. Tale trattamento è consentito solo sino alla fine del periodo durante il quale può essere legalmente contestata la fattura o preteso il pagamento.

3. Ai fini della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico ha facoltà di sottoporre a trattamento i dati di cui al paragrafo 1 nella misura e per la durata necessaria per siffatti servizi, o per la commercializzazione, sempre che l'abbonato o l'utente a cui i dati si riferiscono abbia dato il proprio consenso. Gli abbonati o utenti hanno la possibilità di ritirare il loro consenso al trattamento dei dati relativi al traffico in qualsiasi momento.

4. Il fornitore dei servizi deve informare l'abbonato o l'utente sulla natura dei dati relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata del trattamento ai fini enunciati al paragrafo 2 e, prima di ottenere il consenso, ai fini enunciati al paragrafo 3.

5. Il trattamento dei dati relativi al traffico ai sensi dei paragrafi da 1 a 4 deve essere limitato alle persone che agiscono sotto l'autorità dei fornitori della rete pubblica di comunicazione elettronica e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, delle indagini per conto dei clienti, dell'accertamento delle frodi, della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o della prestazione di servizi a valore aggiunto. Il trattamento deve essere limitato a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività.

6. I paragrafi 1, 2, 3 e 5 non pregiudicano la facoltà degli organismi competenti di ottenere i dati relativi al traffico in base alla normativa applicabile al fine della risoluzione delle controversie, in particolare di quelle attinenti all'interconnessione e alla fatturazione.

Articolo 7

Fatturazione dettagliata

1. Gli abbonati hanno diritto di ricevere fatture non dettagliate.

2. Gli Stati membri applicano norme nazionali per conciliare i diritti degli abbonati che ricevono fatture dettagliate con il diritto alla vita privata degli utenti chiamanti e degli abbonati chiamati, ad esempio garantendo che detti utenti e abbonati possano disporre, per le comunicazioni e per i pagamenti, di sufficienti modalità alternative che tutelino maggiormente la vita privata.

Articolo 8

Presentazione e restrizione dell'identificazione della linea chiamante e collegata

1. Qualora sia disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore dei servizi deve offrire all'utente chiamante la possibilità di impedire, mediante una funzione semplice e gratuitamente, la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, chiamata per chiamata. L'abbonato chiamante deve avere tale possibilità linea per linea.

2. Qualora sia disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore di servizi deve offrire all'abbonato chiamato la possibilità, mediante una funzione semplice e gratuitamente, per ogni ragionevole utilizzo di tale funzione, di impedire la presentazione dell'identificazione delle chiamate entranti.

3. Qualora sia disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e tale indicazione avvenga prima che la comunicazione sia stabilita, il fornitore di servizi deve offrire all'abbonato chiamato la possibilità, mediante una funzione semplice, di respingere le chiamate entranti se la presentazione dell'identificazione della linea chiamante è stata eliminata dall'utente o abbonato chiamante.

4. Qualora sia disponibile la presentazione dell'identificazione della linea collegata, il fornitore di servizi deve offrire all'abbonato chiamato la possibilità di impedire, mediante una funzione semplice e gratuitamente, la presentazione dell'identificazione della linea collegata all'utente chiamante.

5. Il paragrafo 1 si applica anche alle chiamate provenienti dalla Comunità e dirette verso paesi terzi. I paragrafi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate in entrata provenienti da paesi terzi.

6. Gli Stati membri assicurano che, qualora sia disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante o di quella collegata, il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico informi quest'ultimo di tale possibilità e delle possibilità di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4.

Articolo 9

Dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico

1. Se i dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, relativi agli utenti o abbonati di reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico possono essere sottoposti a trattamento, essi possono esserlo soltanto a condizione che siano stati resi anonimi o che l'utente o l'abbonato abbiano dato il loro consenso, e sempre nella misura e per la durata necessaria per la fornitura di un servizio a valore aggiunto. Prima di chiedere il loro consenso, il fornitore del servizio deve informare gli utenti e gli abbonati sulla natura dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico che saranno sottoposti a trattamento, sugli scopi e sulla durata di quest'ultimo, nonché sull'eventualità che i dati siano trasmessi ad un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto. Gli utenti e gli abbonati devono avere la possibilità di ritirare il loro consenso al trattamento dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico in qualsiasi momento.

2. Se hanno dato il consenso al trattamento dei dati relativi all'ubicazione, diversi dai dati relativi al traffico, l'utente e l'abbonato devono continuare ad avere la possibilità di negare, in via temporanea, mediante una funzione semplice e gratuitamente, il trattamento di tali dati per ciascun collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione di comunicazioni.

3. Il trattamento dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico ai sensi di paragrafi 1 e 2 deve essere limitato alle persone che agiscono sotto l'autorità del fornitore della rete pubblica di telecomunicazione o del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o del terzo che fornisce il servizio a valore aggiunto, e deve essere circoscritto a quanto è strettamente necessario per la fornitura di quest'ultimo.

Articolo 10

Deroghe

Gli Stati membri assicurano che esistano procedure trasparenti in base alle quali il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico:

- a) possa annullare, in via temporanea, la soppressione della presentazione dell'identificazione della linea chiamante a richiesta di un abbonato che chieda la presentazione dell'identificazione di chiamate malintenzionate o importune. In tal caso, in base al diritto nazionale, i dati che identificano l'abbonato chiamante sono memorizzati e resi disponibili dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni e/o di un servizio di comunicazioni elettroniche accessibile al pubblico;
- b) possa annullare la soppressione della presentazione dell'identificazione della linea chiamante e possa sottoporre a trattamento i dati relativi all'ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso temporanei dell'abbonato o dell'utente, linea per linea, per gli organismi che trattano chiamate di emergenza, riconosciuti come tali da uno Stato membro, in particolare per le forze di polizia, i servizi di ambulanza e i vigili del fuoco, affinché questi possano reagire a tali chiamate.

Articolo 11

Trasferimento automatico della chiamata

Gli Stati membri provvedono affinché ciascun abbonato abbia la possibilità, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di bloccare il trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale da parte di terzi.

Articolo 12

Elenchi di abbonati

1. Gli Stati membri assicurano che gli abbonati siano informati, gratuitamente e prima di essere inseriti nell'elenco, in merito agli scopi degli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico o ottenibili attraverso i servizi che forniscono informazioni sugli elenchi, nei quali possono essere inclusi i loro dati personali, nonché in merito ad ogni ulteriore possibilità di utilizzo basata su funzioni di ricerca incorporate nelle versioni elettroniche degli elenchi stessi.

2. Gli Stati membri assicurano che gli abbonati abbiano la possibilità di decidere se i loro dati personali — e, nell'affermativa, quali — debbano essere riportati in un elenco pubblico, sempreché tali dati siano pertinenti per gli scopi dell'elenco dichiarati dal suo fornitore. Gli Stati membri provvedono affinché gli abbonati abbiano le possibilità di verificare, rettificare o ritirare tali dati. Il fatto che i dati non siano riportati in un elenco pubblico di abbonati la verifica, la correzione o il ritiro dei dati non devono comportare oneri.

3. Gli Stati membri possono disporre che sia chiesto il consenso ulteriore degli abbonati per tutti gli scopi di un elenco pubblico diversi dalla ricerca di dati su persone sulla base del loro nome e, ove necessario, di un numero minimo di altri elementi di identificazione.

4. I paragrafi 1 e 2 si applicano agli abbonati che siano persone fisiche. Gli Stati membri assicurano inoltre, nel quadro del diritto comunitario e della normativa nazionale applicabile, un'adeguata tutela degli interessi legittimi degli abbonati che non siano persone fisiche relativamente all'inclusione negli elenchi pubblici.

Articolo 13

Comunicazioni indesiderate

1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza intervento di un operatore (dispositivi automatici di chiamata), del telefax o della posta elettronica a fini di commercializzazione diretta è consentito soltanto nei confronti degli abbonati che abbiano espresso preliminarmente il loro consenso.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, allorché una persona fisica o giuridica ottiene dai suoi clienti le coordinate elettroniche per la posta elettronica nel contesto della vendita di un prodotto o servizio ai sensi della direttiva 95/46/CE, la medesima persona fisica o giuridica può utilizzare tali coordinate elettroniche a scopi di commercializzazione diretta di propri analoghi prodotti o servizi, a condizione che ai clienti sia offerta in modo chiaro e distinto al momento della raccolta delle coordinate elettroniche e ad ogni messaggio la possibilità di opporsi, gratuitamente e in maniera agevole, all'uso di tali coordinate elettroniche qualora il cliente non abbia rifiutato inizialmente tale uso.

3. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che, gratuitamente, le comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta, in casi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, non siano permesse se manca il consenso degli abbonati interessati oppure se gli abbonati esprimono il desiderio di non ricevere questo tipo di chiamate; la scelta tra queste due possibilità è effettuata dalla normativa nazionale.

4. In ogni caso, è vietata la prassi di inviare messaggi di posta elettronica a scopi di commercializzazione diretta camuffando o celando l'identità del mittente da parte del quale la comunicazione è effettuata, o senza fornire un indirizzo valido cui il destinatario possa inviare una richiesta di cessazione di tali comunicazioni.

5. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 3 si applicano agli abbonati che siano persone fisiche. Gli Stati membri garantiscono inoltre, nel quadro del diritto comunitario e della normativa nazionale applicabile, un'adeguata tutela degli interessi legittimi degli abbonati che non siano persone fisiche relativamente alle comunicazioni indesiderate.

Articolo 14

Caratteristiche tecniche e normalizzazione

1. Salvo quanto disposto nei paragrafi 2 e 3, nell'attuare le disposizioni della presente direttiva gli Stati membri assicurano che non siano imposti, per i terminali o altre apparecchiature di comunicazione elettronica, norme inderogabili relative a caratteristiche tecniche specifiche che possano ostacolare l'immissione sul mercato e la libera circolazione di tali apparecchiature tra i vari Stati membri e al loro interno.

2. Qualora talune disposizioni della presente direttiva possano essere attuate soltanto attraverso la prescrizione di caratteristiche tecniche specifiche per le reti di comunicazione elettronica, gli Stati membri informano la Commissione secondo le procedure di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione ⁽¹⁾.

3. All'occorrenza, possono essere adottate misure dirette a garantire che le apparecchiature terminali siano costruite in maniera compatibile con il diritto degli utenti di tutelare e controllare l'uso dei loro dati personali in conformità della direttiva 1999/5/CE e della decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione delle telecomunicazioni ⁽²⁾.

Articolo 15

Applicazione di alcune disposizioni della direttiva 95/46/CE

1. Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative volte a limitare i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6,

⁽¹⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 98/48/CE (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).

⁽²⁾ GU L 36 del 7.2.1987, pag. 31. Decisione modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

all'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 9 della presente direttiva, qualora tale restrizione costituisca, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE, una misura necessaria, opportuna e proporzionata all'interno di una società democratica per la salvaguardia della sicurezza nazionale (cioè della sicurezza dello Stato), della difesa, della sicurezza pubblica; e la prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, ovvero dell'uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica. A tal fine gli Stati membri possono tra l'altro adottare misure legislative le quali prevedano che i dati siano conservati per un periodo di tempo limitato per i motivi enunciati nel presente paragrafo. Tutte le misure di cui al presente paragrafo sono conformi ai principi generali del diritto comunitario, compresi quelli di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del trattato sull'Unione europea.

2. Le disposizioni del capo III della direttiva 95/46/CE relative ai ricorsi giurisdizionali, alle responsabilità e alle sanzioni si applicano relativamente alle disposizioni nazionali adottate in base alla presente direttiva e con riguardo ai diritti individuali risultanti dalla stessa.

3. Il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE, svolge i compiti di cui all'articolo 30 della direttiva stessa anche per quanto concerne materie disciplinate dalla presente direttiva, segnatamente la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e degli interessi legittimi nel settore delle comunicazioni elettroniche.

Articolo 16

Disposizioni transitorie

1. L'articolo 12 non si applica agli elenchi già prodotti o immessi sul mercato su supporto cartaceo o elettronico off-line prima dell'entrata in vigore delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva.

2. Se i dati personali degli abbonati a servizi pubblici fissi o mobili di telefonia vocale sono stati inseriti in un elenco pubblico degli abbonati in conformità con le disposizioni della direttiva 95/46/CE e dell'articolo 11 della direttiva 97/66/CE prima dell'entrata in vigore delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva, i dati personali di tali abbonati possono restare inseriti in tale elenco pubblico cartaceo o elettronico, comprese le versioni con funzioni di ricerca inverse, salvo altrimenti da essi comunicato dopo essere stati pienamente informati degli scopi e delle possibilità in conformità con l'articolo 12 della presente direttiva.

Articolo 17

Attuazione della direttiva

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 ottobre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva, nonché ogni loro successiva modificazione ed integrazione.

Articolo 18

Riesame

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, non oltre tre anni dalla data di cui all'articolo 17, paragrafo 1, una relazione sull'applicazione della presente direttiva e il relativo impatto sugli operatori economici e sui consumatori, in particolare per quanto riguarda le disposizioni sulle comunicazioni indesiderate, tenendo conto dell'ambiente internazionale. A tale fine, la Commissione può chiedere agli Stati membri informazioni che saranno fornite senza ritardi ingiustificati. Ove opportuno, la Commissione presenta proposte di modifica della presente direttiva, tenendo conto dei risultati di detta relazione, di ogni modifica del settore e di ogni altra proposta che ritenga necessaria per migliorare l'efficacia della presente direttiva.

Articolo 19

Abrogazione

La direttiva 97/66/CE è abrogata con efficacia a decorrere dalla data di applicazione di cui all'articolo 17, paragrafo 1.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 20

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 21

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2002.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

T. PEDERSEN

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2002

relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza

(2002/628/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 174 del trattato, uno degli obiettivi della politica ambientale della Comunità europea è la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale, ivi compresi la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica.
- (2) Con decisione 93/626/CE ⁽³⁾, la Comunità europea ha concluso la suddetta convenzione sotto gli auspici del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente.
- (3) Nel 1995 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a partecipare, a nome della Comunità, ai negoziati per un protocollo sulla biosicurezza, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 3, della convenzione sulla diversità biologica. La Commissione ha partecipato ai negoziati insieme agli Stati membri.
- (4) Il protocollo di Cartagena sulla biosicurezza è stato adottato a Montreal il 29 gennaio 2000.
- (5) Il protocollo stabilisce un insieme di regole, basate sul principio di precauzione, per il trasferimento, il trattamento e l'uso sicuro di organismi viventi modificati, otte-

nuti con le moderne biotecnologie, che possano avere effetti negativi sulla conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica, tenendo conto dei rischi per la salute umana e prestando particolare attenzione ai movimenti transfrontalieri.

- (6) La Comunità europea e quattordici Stati membri hanno firmato il protocollo il 24 maggio 2000, in occasione della quinta conferenza delle parti alla convenzione sulla diversità biologica tenutasi a Nairobi. Il Lussemburgo ha firmato il protocollo l'11 luglio 2000.
- (7) Ai sensi dell'articolo 34 della convenzione sulla diversità biologica, i protocolli alla convenzione sono sottoposti alla ratifica, accettazione o approvazione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica.
- (8) Il protocollo di Cartagena sulla biosicurezza contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della politica comunitaria dell'ambiente. È pertanto opportuno procedere quanto prima alla sua conclusione a nome della Comunità,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità europea il protocollo di Cartagena sulla biosicurezza alla convenzione sulla diversità biologica.

Il testo del protocollo è riportato nell'allegato A della presente decisione.

⁽¹⁾ GU C 181 E del 30.7.2002, pag. 258.

⁽²⁾ Parere espresso l'11 giugno 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 309 del 13.12.1993, pag. 1.

Articolo 2

1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a depositare, a nome della Comunità europea, lo strumento di approvazione presso il segretario generale delle Nazioni Unite, in conformità degli articoli 34 e 41 della convenzione sulla diversità biologica.

2. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a depositare, a nome della Comunità, la dichiarazione di competenza riportata nell'allegato B della

presente decisione, in conformità dell'articolo 34, paragrafo 3, della convenzione sulla diversità biologica.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. MATAS i PALOU

ALLEGATO A

TRADUZIONE

**PROTOCOLLO DI CARTAGENA SULLA BIOSICUREZZA
della convenzione sulla diversità biologica**

Le parti contraenti del presente protocollo, nella loro qualità di parti della convenzione sulla diversità biologica, in appresso denominata «la convenzione», richiamandosi all'articolo 19, paragrafi 3 e 4 e agli articoli 8, lettera g) e 17 della convenzione, richiamandosi inoltre alla decisione II/5 del 17 novembre 1995 della conferenza delle parti della convenzione di elaborare un protocollo sulla biosicurezza che si incentri specificamente sui movimenti transfrontalieri di qualsiasi organismo vivente modificato ottenuto con le moderne biotecnologie che potrebbe esercitare effetti negativi sulla conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica, e di stabilire in particolare adeguate procedure di previo consenso informato, riaffermando l'approccio precauzionale contemplato nel principio n. 15 della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, consapevoli della rapida espansione della moderna biotecnologia e delle crescenti preoccupazioni dei cittadini per i suoi potenziali effetti dannosi sulla diversità biologica, tenuto conto anche dei rischi per la salute umana, riconoscendo che nella moderna biotecnologia risiedono grandi potenzialità per il benessere umano, qualora nell'elaborarla ed utilizzarla si adottino adeguate misure di sicurezza a tutela dell'ambiente e della salute umana, riconoscendo inoltre l'importanza fondamentale per l'umanità dei centri di origine e di diversità genetica, tenuto conto delle limitate capacità di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, di fare fronte al tipo e alle dimensioni dei rischi noti e potenziali connessi con gli organismi viventi modificati, riconoscendo che gli accordi commerciali ed ambientali si dovrebbero sostenere a vicenda e dovrebbero essere finalizzati al conseguimento di uno sviluppo sostenibile, sottolineando che il presente protocollo non va interpretato come uno strumento che comporti modifiche dei diritti e dei doveri che a ciascuna delle parti contraenti derivano da qualsiasi accordo internazionale in vigore, affermando che il precedente paragrafo non è volto a subordinare il presente protocollo ad altri accordi internazionali, concordano quanto segue:

*Articolo 1***Obiettivo**

In accordo con l'approccio precauzionale riaffermato dal principio n. 15 della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, l'obiettivo del presente protocollo è di contribuire ad assicurare un adeguato livello di protezione nel campo del trasferimento, della manipolazione e dell'uso sicuri degli organismi viventi modificati ottenuti con la moderna biotecnologia che possono esercitare effetti negativi sulla conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica, tenuto conto anche dei rischi per la salute umana, e con particolare attenzione ai movimenti transfrontalieri.

*Articolo 2***Disposizioni generali**

1. Ciascuna parte contraente adotta le misure giuridiche, amministrative e di altra natura opportune e necessarie per ottemperare agli obblighi derivanti dal presente protocollo.

2. Le parti assicurano che lo sviluppo, la manipolazione, il trasporto, l'uso, il trasferimento e l'immissione nell'ambiente di qualsiasi organismo vivente modificato siano effettuati in modo

da prevenire o ridurre i rischi per la diversità biologica, tenuto conto anche dei rischi per la salute umana.

3. Nessuno degli elementi del presente protocollo influisce in alcun modo sulla sovranità degli Stati sulle rispettive acque territoriali, come sancito dal diritto internazionale, né sui diritti sovrani e la giurisdizione che gli Stati esercitano nelle rispettive piattaforme continentali e zone economiche esclusive in conformità del diritto internazionale, né sull'esercizio da parte delle navi e degli aeromobili di tutti gli Stati della libertà e dei diritti di navigazione, come previsto dal diritto internazionale e sancito dai pertinenti strumenti internazionali.

4. Nessun elemento del presente protocollo deve essere interpretato come una limitazione del diritto di una delle parti ad intraprendere azioni volte ad assicurare in misura maggiore la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica rispetto a quanto previsto dal presente protocollo, purché tali azioni siano coerenti con le finalità e le disposizioni del presente protocollo e conformi agli altri obblighi che alla parte in questione derivano dal diritto internazionale.

5. Le parti contraenti sono invitate a tenere conto, ove opportuno, delle conoscenze disponibili, degli strumenti e delle attività svolte presso le sedi internazionali competenti nel campo dei rischi per la salute umana.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

- a) «conferenza delle parti», la conferenza delle parti della convenzione;
- b) «uso confinato», qualsiasi operazione effettuata in un impianto, installazione o altra struttura fisica che interessi organismi viventi modificati controllati mediante misure specifiche che ne limitano in modo efficace il contatto e l'impatto sull'ambiente esterno;
- c) «esportazione», il movimento transfrontaliero intenzionale da una parte verso un'altra parte;
- d) «esportatore», qualsiasi persona fisica o giuridica soggetta alla giurisdizione della parte di esportazione, che è responsabile per l'esportazione di un organismo vivente modificato;
- e) «importazione», il movimento transfrontaliero intenzionale all'interno di una parte contraente che ha come punto di partenza un'altra parte contraente;
- f) «importatore», persona fisica o giuridica, soggetta alla giurisdizione della parte di importazione, che è responsabile per l'importazione di un organismo vivente modificato;
- g) «organismo vivente modificato», un organismo vivente caratterizzato da una nuova combinazione di materiale genetico ottenuta mediante la moderna biotecnologia;
- h) «organismo vivente», un'entità biologica in grado di trasferire o replicare materiale genetico, compresi organismi sterili, virus e viroidi;
- i) «biotecnologia moderna», l'applicazione di:
 - tecniche in vitro dell'acido nucleico, compresa la ricombinazione dell'acido deossiribonucleico (DNA) e l'inoculazione diretta dell'acido nucleico in cellule o organuli o
 - fusione di cellule al di fuori della famiglia tassonomica,
 che superano le naturali barriere fisiologiche della riproduzione o della ricombinazione e che sono diverse dalle tecniche tradizionali utilizzate nell'allevamento e nella selezione;
- j) «organizzazione regionale di integrazione economica», un'organizzazione costituita da Stati sovrani di una determinata regione alla quale gli Stati membri che vi appartengono hanno trasferito competenze in materie disciplinate dal presente protocollo e che è stata debitamente autorizzata in conformità delle sue procedure interne a firmarlo, ratificarlo, accettarlo, approvarlo o ad aderirvi;
- k) «movimento transfrontaliero» il movimento di un organismo vivente modificato da una ad un'altra delle parti, fatta eccezione per i casi in cui, ai sensi degli articoli 17 e 24 il movimento transfrontaliero si riferisce ad un movimento effettuato tra paesi che sono parti ed altri che non lo sono.

Articolo 4

Campo di applicazione

Il presente protocollo si applica al movimento transfrontaliero, al transito, alla manipolazione e all'uso di tutti gli organismi viventi modificati che possono esercitare effetti negativi sulla conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica, tenuto conto anche dei rischi per la salute umana.

Articolo 5

Prodotti farmaceutici

Fatto salvo l'articolo 4 e senza pregiudicare il diritto delle parti a sottoporre tutti gli organismi viventi modificati ad una valutazione del rischio prima di adottare decisioni sulla loro importazione, il presente protocollo non si applica al movimento transfrontaliero di organismi viventi modificati che costituiscono prodotti farmaceutici per uso umano che siano disciplinati da altri accordi od organizzazioni internazionali pertinenti.

Articolo 6

Transito ed uso confinato

1. Fatto salvo l'articolo 4 e senza pregiudicare il diritto delle parti di transito a disciplinare il trasporto di organismi viventi modificati attraverso il proprio territorio e a mettere a disposizione del centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza qualsiasi decisione della suddetta parte che, fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 3, riguardi il transito attraverso il proprio territorio di uno specifico organismo vivente modificato, le disposizioni del presente protocollo relative alla procedura di previo consenso informato non si applicano agli organismi viventi modificati in transito.

2. Fatto salvo l'articolo 4 e senza pregiudicare il diritto delle parti a sottoporre tutti gli organismi viventi modificati ad una valutazione del rischio prima di adottare decisioni sulla loro importazione e a fissare criteri per l'uso confinato nell'ambito della propria giurisdizione, le disposizioni del presente protocollo relative alla procedura di previo consenso informato non si applicano ai movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati destinati ad uso confinato effettuati in conformità delle norme della parte di importazione.

Articolo 7

Applicazione della procedura di previo consenso informato

1. Fatti salvi gli articoli 5 e 6, la procedura di previo consenso informato di cui agli articoli da 8 a 10 e 12 si applica prima del primo movimento transfrontaliero intenzionale di organismi viventi modificati finalizzato all'emissione deliberata nell'ambiente della parte di importazione.

2. Con l'espressione «emissione deliberata nell'ambiente» di cui al precedente paragrafo, non ci si riferisce a organismi viventi modificati destinati ad uso diretto nell'alimentazione umana o animale o alla lavorazione.

3. L'articolo 11 si applica prima del primo movimento transfrontaliero di organismi viventi modificati destinati all'uso diretto nell'alimentazione umana o animale o alla lavorazione.

4. La procedura di previo consenso informato non si applica ai movimenti transfrontalieri intenzionali di organismi viventi modificati individuati da una decisione della conferenza delle parti, con funzione di riunione delle parti del presente protocollo, come non suscettibili di esercitare effetti negativi sulla conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica, tenuto conto anche dei rischi per la salute umana.

Articolo 8

Notifica

1. La parte di esportazione notifica, o richiede all'esportatore di notificare, per iscritto, prima che abbia luogo, alla competente autorità nazionale della parte di importazione il movimento transfrontaliero intenzionale di un organismo vivente modificato che rientra nel campo di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1. La notifica deve contenere come minimo le informazioni di cui all'allegato I.

2. La parte di esportazione assicura che l'accuratezza delle informazioni fornite dall'esportatore sia prescritta da apposite disposizioni di legge.

Articolo 9

Rilascio della ricevuta relativa alla notifica

1. La parte di importazione, dopo aver ricevuto la notifica, ne accusa ricevuta per iscritto informandone il notificante entro 90 giorni dal suo ricevimento.

2. La ricevuta indica:

- a) la data di ricevimento della notifica;
- b) se, ad un primo esame, la notifica contiene o meno le informazioni di cui all'articolo 8;
- c) se si deve procedere in conformità della normativa nazionale della parte di importazione o della procedura di cui all'articolo 10.

3. La normativa nazionale di cui al precedente paragrafo 2, lettera c) deve essere in linea con le disposizioni del presente protocollo.

4. La mancata accusa di ricevuta della notifica da parte della parte di importazione non implica il consenso di quest'ultima ad un movimento transfrontaliero intenzionale.

Articolo 10

Procedura decisionale

1. Le decisioni adottate dalla parte di importazione sono conformi al disposto dell'articolo 15.

2. La parte di importazione comunica per iscritto al notificante entro il termine di cui all'articolo 9 se il movimento transfrontaliero intenzionale può avere luogo:

- a) unicamente dopo che la parte di importazione abbia espresso per iscritto la propria autorizzazione; o
- b) qualora siano trascorsi almeno 90 giorni senza che sia stata rilasciata la suddetta autorizzazione scritta.

3. Entro 270 giorni dalla data di ricevimento della notifica, la parte di importazione comunica per iscritto al notificante e al centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza la decisione di cui al precedente paragrafo 2, lettera a) con la quale:

- a) approva l'importazione, con o senza condizioni, e indica le modalità di applicazione della decisione alle successive importazioni dello stesso organismo vivente modificato;
- b) proibisce l'importazione;
- c) richiede ulteriori informazioni in conformità della normativa nazionale o dell'allegato I; ai fini del calcolo del termine entro il quale la parte di importazione deve rispondere, non si tiene conto dei giorni di attesa delle ulteriori informazioni pertinenti richieste; o
- d) comunica al notificante che il periodo indicato nel presente paragrafo è prorogato per un periodo di tempo definito.

4. Ad eccezione del caso in cui l'autorizzazione è senza condizioni, la decisione di cui al suddetto paragrafo 3 specifica le motivazioni sulle quali si fonda.

5. La mancata comunicazione da parte della parte di importazione della sua decisione entro 270 giorni dalla data di ricevimento della notifica non comporta l'autorizzazione al movimento transfrontaliero intenzionale.

6. La mancanza di certezza sul piano scientifico dovuta a conoscenze e prove scientifiche insufficienti circa l'entità degli effetti negativi che un organismo vivente modificato potrebbe esercitare sulla conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica nel territorio della parte di importazione, tenuto conto anche dei rischi per la salute umana, non impedisce alla parte in questione di adottare, come opportuno, una decisione circa l'importazione dell'organismo vivente modificato in questione, nei termini di cui al precedente paragrafo 3, al fine di evitare o ridurre al minimo i suddetti potenziali effetti negativi.

7. La conferenza delle parti, in funzione di riunione delle parti contraenti, stabilisce nella sua prima riunione opportuni meccanismi e procedure atti a facilitare l'adozione di una decisione da parte della parte di importazione.

*Articolo 11***Procedura relativa agli organismi viventi modificati destinati all'uso diretto nell'alimentazione umana o animale o alla lavorazione**

1. Quando una parte contraente adotta una decisione definitiva circa l'uso interno, compresa l'immissione nel mercato, di un organismo vivente modificato che può essere oggetto di un movimento transfrontaliero finalizzato all'uso diretto nell'alimentazione umana o animale o alla lavorazione, ne informa le parti attraverso il centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza entro 15 giorni dalla data di assunzione della suddetta decisione. Tali informazioni contengono, come minimo, le informazioni specificate nell'allegato II. La parte contraente in questione invia per iscritto copia delle informazioni al punto di contatto nazionale che abbia comunicato in precedenza al segretariato di non avere accesso al suddetto centro. Tale disposizione non si applica alle decisioni relative alle prove sul campo.

2. La parte contraente che adotta una decisione di cui al suddetto paragrafo 1 assicura che l'accuratezza delle informazioni fornite dall'applicante sia prescritta da un'apposita disposizione di legge.

3. Una qualsiasi delle parti contraenti può richiedere ulteriori informazioni all'autorità di cui al punto b) dell'allegato II.

4. Una parte contraente può adottare una decisione circa l'importazione di organismi viventi modificati destinati all'uso diretto nell'alimentazione umana o animale o alla lavorazione nel quadro della normativa nazionale, purché sia coerente con l'obiettivo del presente protocollo.

5. Ciascuna parte contraente mette a disposizione del centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza copia delle leggi, dei regolamenti e delle linee guida nazionali applicabili all'importazione di organismi viventi modificati destinati all'uso diretto nell'alimentazione umana o animale, o alla lavorazione, qualora disponibili.

6. Qualora una parte contraente sia un paese in via di sviluppo o un paese ad economia in transizione, in assenza della normativa nazionale di cui al precedente paragrafo 4 e nell'esercizio delle proprie competenze interne, può dichiarare attraverso il centro di scambio di informazioni che adotterà una decisione prima di effettuare per la prima volta l'importazione di un organismo vivente modificato destinato all'uso diretto nell'alimentazione umana o animale o alla lavorazione, rispetto al quale siano state fornite le informazioni di cui al precedente paragrafo 1:

a) dopo aver effettuato una valutazione dei rischi in conformità dell'articolo 15; e

b) entro un termine prestabilito non superiore a 270 giorni.

7. La mancata comunicazione della decisione di cui al precedente paragrafo 6 non comporta l'autorizzazione o il rifiuto della parte contraente in questione ad importare un organismo vivente modificato destinato all'uso diretto nell'alimentazione

umana o animale o alla lavorazione, salvo qualora diversamente indicato dalla parte contraente stessa.

8. La mancanza di certezza sul piano scientifico a causa di conoscenze e prove scientifiche insufficienti circa l'entità degli effetti dannosi che un organismo vivente modificato potrebbe provocare per la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica nel territorio della parte di importazione, tenuto conto anche dei rischi per la salute umana, non impedisce alla parte contraente in questione di adottare, come opportuno, una decisione relativa all'importazione del suddetto organismo vivente modificato destinato all'uso diretto nell'alimentazione umana o animale o alla lavorazione, al fine di evitarne o ridurne al minimo i potenziali effetti negativi.

9. Una parte può segnalare le sue necessità in termini di assistenza finanziaria e tecnica e di potenziamento delle capacità relativamente ad organismi viventi modificati destinati all'uso diretto nell'alimentazione umana o animale o alla lavorazione. Le parti cooperano al fine di soddisfare tali necessità in conformità degli articoli 22 e 28.

*Articolo 12***Riesame delle decisioni**

1. Una parte di importazione può in qualsiasi momento, sulla base di nuove prove scientifiche relative ai potenziali effetti negativi sulla conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica, tenuto conto anche dei rischi per la salute umana, riesaminare e modificare una decisione relativa ad un movimento transfrontaliero intenzionale. La parte contraente deve informarne entro trenta giorni il notificante che abbia precedentemente notificato i movimenti degli organismi viventi modificati in questione e il centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza, indicandone le ragioni.

2. La parte di esportazione o il notificante possono richiedere alla parte di importazione di riesaminare una decisione da essa adottata nei loro confronti ai sensi dell'articolo 10, qualora ritengano che:

a) siano intervenute nuove circostanze che possono influire sul risultato della valutazione dei rischi in base alla quale è stata presa la decisione; o

b) si disponga di nuovi dati tecnici o scientifici pertinenti.

3. La parte di importazione risponde a tale richiesta entro 90 giorni indicando le ragioni della sua decisione.

4. La parte di importazione può, a sua discrezione, richiedere una valutazione dei rischi per importazioni successive.

*Articolo 13***Procedura semplificata**

1. Fatta salva l'applicazione di adeguate misure volte ad assicurare il movimento transfrontaliero intenzionale e sicuro di organismi viventi modificati in conformità degli obiettivi del

presente protocollo, la parte di importazione può segnalare in anticipo al centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza:

- a) i casi in cui un movimento transfrontaliero intenzionale di cui è destinataria può essere effettuato contemporaneamente alla sua notifica; e
- b) le importazioni di organismi viventi modificati esentate dalla procedura di previo consenso informato.

Le notifiche di cui alla suddetta lettera a) possono applicarsi a successivi movimenti analoghi che abbiano come destinazione la stessa parte contraente.

2. Le informazioni relative ad un movimento transfrontaliero intenzionale da indicare nelle notifiche di cui al precedente paragrafo 1, lettera a) sono le informazioni di cui all'allegato I.

Articolo 14

Accordi ed intese bilaterali, regionali e multilaterali

1. Le parti contraenti possono aderire ad accordi e intese bilaterali, regionali e multilaterali che abbiano per oggetto movimenti transfrontalieri internazionali di organismi viventi modificati, purché siano in linea con gli obiettivi del presente protocollo e non diano luogo ad un livello inferiore di protezione.

2. Le parti contraenti si informano reciprocamente attraverso il centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza di qualsiasi accordo o intesa bilaterale, regionale o multilaterale cui abbiano aderito anteriormente o successivamente alla data di entrata in vigore del presente protocollo.

3. Le disposizioni del presente protocollo non si applicano ai movimenti transfrontalieri intenzionali effettuati in applicazione dei suddetti accordi o intese e tra le parti contraenti che vi aderiscono.

4. Le parti contraenti possono stabilire che la rispettiva normativa nazionale si applica ad importazioni specifiche e notificano tale decisione al centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza.

Articolo 15

Valutazione dei rischi

1. Le valutazioni dei rischi effettuate in applicazione del presente protocollo sono realizzate con modalità corrette dal punto di vista scientifico, in conformità dell'allegato III e tenendo conto di tecniche di valutazione dei rischi riconosciute. Tali valutazioni si basano, come minimo, sulle informazioni fornite ai sensi dell'articolo 8 e su altre prove scientifiche disponibili allo scopo di individuare e valutare gli effetti negativi che gli organismi viventi modificati potrebbero esercitare sulla conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica, tenuto conto anche dei rischi per la salute umana.

2. La parte di importazione assicura che per le decisioni adottate ai sensi dell'articolo 10 siano effettuate valutazioni dei rischi. Essa può richiedere all'esportatore di effettuare la suddetta valutazione.

3. Qualora la parte di importazione lo richieda, l'onere della valutazione dei rischi è a carico del notificante.

Articolo 16

Gestione dei rischi

1. Le parti, tenuto conto dell'articolo 8, lettera g) della convenzione, stabiliscono e mantengono in vigore opportuni meccanismi, misure e strategie atti a disciplinare, gestire e limitare i rischi individuati dalle disposizioni in materia di valutazione dei rischi del presente protocollo connessi con l'uso, la manipolazione e il movimento transfrontaliero di organismi viventi modificati.

2. Sono prescritte sulla base della valutazione dei rischi le misure necessarie ad impedire che gli organismi viventi modificati possano esercitare effetti negativi sulla conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica, tenuto conto anche dei rischi per la salute umana, nel territorio della parte di importazione.

3. Ciascuna parte contraente adotta opportune misure atte a prevenire movimenti transfrontalieri accidentali di organismi viventi modificati, comprese misure quali la richiesta di effettuare valutazioni dei rischi prima di immettere per la prima volta nell'ambiente un organismo vivente modificato.

4. Fatto salvo il precedente paragrafo 2, ciascuna parte contraente si impegna ad assicurare che qualsiasi organismo vivente modificato, importato o sviluppato localmente, sia sottoposto ad un adeguato periodo di osservazione commisurato al suo ciclo di vita o tempo di generazione prima di effettuare l'uso previsto.

5. Le parti contraenti cooperano al fine di:

- a) individuare organismi viventi modificati o specifici tratti potenzialmente in grado di esercitare effetti negativi sulla conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica, tenuto conto anche dei rischi per la salute umana; e
- b) adottare misure adeguate circa il trattamento dei suddetti organismi viventi modificati o di tratti specifici.

Articolo 17

Movimenti transfrontalieri accidentali e misure di emergenza

1. Ciascuna parte contraente adotta le misure necessarie al fine di notificare agli Stati interessati, o potenzialmente tali, al centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza e, ove opportuno, alle pertinenti organizzazioni internazionali, quegli eventi di cui è a conoscenza e che nell'ambito della sua giurisdizione danno luogo ad una emissione che comporta, o può comportare, un movimento transfrontaliero accidentale di un organismo vivente modificato potenzialmente in grado di esercitare in tali Stati effetti negativi significativi sulla conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica, tenuto conto anche dei rischi per la salute umana. La notifica è inviata non appena la parte contraente viene a conoscenza degli eventi di cui sopra.

2. Ciascuna parte contraente mette a disposizione del centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza, entro il termine previsto per l'entrata in vigore del presente protocollo, le informazioni pertinenti relative al punto di contatto preposto al ricevimento delle notifiche di cui al presente articolo.

3. Le notifiche di cui al precedente paragrafo 1 comprendono:

- a) le informazioni pertinenti disponibili sulle quantità stimate e le caratteristiche e/o i tratti rilevanti dell'organismo vivente modificato;
- b) informazioni sulle circostanze e sulla data stimata dell'emissione, nonché sull'uso dell'organismo vivente modificato nella parte di origine;
- c) tutte le informazioni disponibili circa i potenziali effetti negativi sulla conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica, tenuto conto anche dei rischi per la salute umana, e sulle possibili misure di gestione dei rischi;
- d) tutte le altre informazioni pertinenti; e
- e) l'indicazione di un punto di contatto per ulteriori informazioni.

4. Al fine di ridurre al minimo qualsiasi effetto negativo significativo sulla conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica, tenuto conto anche dei rischi per la salute umana, ciascuna delle parti contraenti nell'ambito della cui giurisdizione si verifica l'emissione dell'organismo vivente modificato di cui al precedente paragrafo 1, consulta immediatamente gli Stati interessati o potenzialmente tali in modo da metterli in grado di definire le opportune contromisure e prendere le necessarie iniziative, comprese misure di emergenza.

Articolo 18

Manipolazione, trasporto, imballaggio e identificazione

1. Al fine di evitare effetti negativi sulla conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica, tenuto conto anche dei rischi per la salute umana, ciascuna parte contraente adotta le misure necessarie affinché la manipolazione, l'imballaggio e il trasporto di organismi viventi modificati che costituiscono oggetto di movimenti transfrontalieri intenzionali nell'ambito del presente protocollo avvengano in condizioni di sicurezza, tenuto conto delle pertinenti norme e regole internazionali.

2. Ciascuna parte contraente adotta misure atte a richiedere che la documentazione di accompagnamento:

- a) degli organismi viventi modificati destinati all'uso diretto nell'alimentazione umana o animale, o alla lavorazione, indichi chiaramente che essi «possono contenere» organismi viventi modificati e non sono destinati all'immissione deliberata nell'ambiente, nonché un punto di contatto per ulteriori informazioni. La conferenza delle parti, nella sua funzione di riunione delle parti contraenti del presente protocollo, adotta una decisione sui requisiti particolareggiati necessari

a tal fine, compresa la specificazione della loro identità ed ogni identificazione unica, entro due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo;

- b) degli organismi viventi modificati destinati ad uso confinato identifichi chiaramente questi ultimi come tali e specifichi tutti i requisiti relativi alla manipolazione, all'immagazzinamento, al trasporto e all'uso sicuri, e il punto di contatto per ulteriori informazioni, compresi nome e indirizzo della persona e dell'istituzione cui gli organismi viventi modificati vengono consegnati;
- c) degli organismi viventi modificati destinati all'immissione deliberata nell'ambiente della parte di importazione e di qualsiasi altro organismo vivente modificato che ricade nell'ambito del presente protocollo, li identifichi chiaramente come tali, ne specifichi l'identità e i tratti e/o le caratteristiche rilevanti, oltre ai requisiti relativi alla manipolazione, all'immagazzinamento, al trasporto e all'uso sicuri dei medesimi, indichi il punto di contatto per ulteriori informazioni e, come opportuno, il nome e l'indirizzo dell'importatore e dell'esportatore, e contenga una dichiarazione circa la conformità del movimento ai requisiti previsti dal presente protocollo e applicabili all'esportatore.

3. La conferenza delle parti, nella sua funzione di riunione delle parti contraenti del presente protocollo, valuta se e come elaborare criteri relativi alle pratiche di identificazione, manipolazione, imballaggio e trasporto, in consultazione con altri organismi internazionali pertinenti.

Articolo 19

Autorità nazionali competenti e punti focali nazionali

1. Ciascuna parte contraente designa un punto focale nazionale che assicura in suo nome i rapporti con il segretariato. Ciascuna parte contraente designa inoltre una o più autorità nazionali competenti cui spetta di svolgere le funzioni amministrative richieste dal presente protocollo e che sono autorizzate ad agire in suo nome nell'esercizio di tali funzioni. Le parti contraenti possono designare un unico organismo affinché svolga sia le funzioni di punto focale che quelle di autorità nazionale competente.

2. Ciascuna parte contraente notifica al segretariato, entro la data di entrata in vigore del presente protocollo nel suo territorio, i nomi e gli indirizzi del punto focale e della o delle autorità nazionali competenti. Se una parte contraente designa più di un'autorità nazionale competente, invia al segretariato, assieme alla relativa notifica, le necessarie informazioni circa le loro rispettive competenze. Se del caso, tali informazioni indicano, come minimo, quali autorità competenti sono rispettivamente responsabili per i diversi tipi di organismi viventi modificati. Ciascuna parte contraente notifica immediatamente al segretariato qualsiasi cambiamento relativo alla designazione del proprio punto focale nazionale, nonché al nome e all'indirizzo o alle competenze delle sue autorità nazionali competenti.

3. Il segretariato informa immediatamente le parti contraenti delle notifiche ricevute ai sensi del precedente paragrafo 2 e mette tali informazioni a disposizione del centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza.

Articolo 20

Diffusione delle informazioni e centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza

1. È istituito un centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza come sezione del centro di scambi di cui all'articolo 18, paragrafo 3 della convenzione al fine di:

- a) facilitare lo scambio di informazioni scientifiche, tecniche, ambientali e giuridiche e le esperienze riguardanti gli organismi viventi modificati; e
- b) assistere le parti contraenti nell'attuazione del protocollo, tenendo conto delle necessità specifiche di quelle tra esse che sono paesi in via di sviluppo, in particolare degli Stati meno sviluppati e dei piccoli Stati insulari, dei paesi ad economia in transizione e di quelli che siano centri di origine e centri di diversità genetica.

2. Il centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza costituirà uno degli strumenti attraverso cui diffondere le informazioni per i fini di cui al precedente paragrafo 1. Esso fornisce accesso alle informazioni messe a disposizione dalle parti contraenti e pertinenti ai fini dell'attuazione del protocollo. Esso fornisce anche accesso, ove possibile, ad altri meccanismi internazionali di scambio delle informazioni sulla biosicurezza.

3. Senza pregiudicare la protezione delle informazioni riservate, ciascuna parte contraente comunica al centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza le informazioni che il presente protocollo prevede che siano ad esso comunicate e, inoltre:

- a) le leggi, i regolamenti e le linee guida esistenti per l'attuazione del protocollo, nonché le informazioni richieste dalle parti contraenti nell'ambito della procedura di previo consenso informato;
- b) gli accordi e le intese bilaterali, regionali e multilaterali;
- c) le sintesi delle valutazioni dei rischi e delle analisi ambientali relative agli organismi viventi modificati effettuate ai sensi della normativa nazionale e realizzate in conformità dell'articolo 15, comprese, ove opportuno, le informazioni pertinenti circa i prodotti derivati dei suddetti organismi, in particolare, materiali lavorati derivati da organismi viventi modificati, che contengono nuove combinazioni individuabili di materiale genetico replicabile ottenuto attraverso l'uso della moderna biotecnologia;
- d) le sue decisioni finali circa l'importazione o l'emissione di organismi viventi modificati; e

e) le relazioni da essa inviate ai sensi dell'articolo 33, comprese quelle sull'applicazione della procedura di previo consenso informato.

4. Le modalità di funzionamento del centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza, comprese le relazioni sulle sue attività, sono valutate e decise dalla conferenza delle parti, nella sua funzione di riunione delle parti contraenti del presente protocollo, nella sua prima riunione, e successivamente riesaminate.

Articolo 21

Informazioni riservate

1. La parte di importazione consente al notificante di individuare, tra le informazioni inviate nell'ambito delle procedure stabilite dal presente protocollo o richieste dalla parte di importazione come elementi della procedura di previo consenso informato stabilita dal protocollo, quelle da trattare come riservate. Qualora richiesto, ciò deve essere giustificato.

2. La parte di importazione consulta il notificante qualora stabilisca che le informazioni da questo individuate come riservate non presentano le caratteristiche necessarie e ne informa il notificante, illustrandone le ragioni, qualora richiesto, e prevedendo una possibilità di consultazione e di riesame interno della decisione, prima di rendere pubbliche le suddette informazioni.

3. Ciascuna parte contraente protegge le informazioni riservate ricevute nell'ambito del presente protocollo, comprese quelle ricevute nell'ambito della procedura di previo consenso stabilita dal protocollo. Ciascuna parte contraente assicura inoltre di disporre di procedure atte a proteggere tali informazioni e ne tutela la riservatezza in misura non inferiore a quella prevista per le informazioni riservate relative agli organismi viventi modificati prodotti a livello nazionale.

4. La parte di importazione utilizza tali informazioni per scopi commerciali solo previa autorizzazione scritta del notificante.

5. Qualora il notificante ritiri o abbia ritirato una notifica, la parte di importazione rispetta la riservatezza delle informazioni commerciali e industriali, comprese quelle relative alla ricerca e sviluppo e le informazioni sulla cui riservatezza la parte contraente e il notificante sono in disaccordo.

6. Fatto salvo il precedente paragrafo 5, le seguenti informazioni non sono considerate riservate:

- a) il nome e l'indirizzo del notificante;
- b) una descrizione generale dell'organismo o degli organismi viventi modificati;

- c) una sintesi della valutazione dei rischi relativa agli effetti sulla conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica, tenuto conto anche dei rischi per la salute umana; e
- d) tutti i metodi e i piani per le situazioni di emergenza.

Articolo 22

Rafforzamento delle capacità

1. Ai fini della effettiva attuazione del presente protocollo le parti contraenti cooperano allo sviluppo e/o al rafforzamento delle risorse umane e delle capacità istituzionali in materia di biosicurezza, comprese le biotecnologie, nella misura in cui ciò è necessario per la biosicurezza, nei paesi in via di sviluppo, in particolare in quelli meno sviluppati e nei piccoli Stati insulari e nelle parti contraenti ad economia in transizione, anche attraverso le esistenti istituzioni e organizzazioni globali, regionali, subregionali e nazionali e, come opportuno, facilitando il coinvolgimento del settore privato.

2. Ai fini dell'applicazione del precedente paragrafo 1 in materia di cooperazione, si terrà pienamente conto delle necessità delle parti contraenti che sono paesi in via di sviluppo, in particolare di quelli meno sviluppati e dei piccoli Stati insulari, di risorse finanziarie e di accesso e trasferimento di tecnologie e conoscenze in conformità con le pertinenti disposizioni della convenzione, al fine di assicurare un rafforzamento delle capacità in materia di biosicurezza. La cooperazione in questo campo comprende, nel rispetto delle situazioni, delle capacità e delle necessità specifiche di ciascuna parte contraente, la formazione scientifica e tecnica alla gestione corretta e sicura della biotecnologia, nonché all'uso della valutazione dei rischi e della gestione dei rischi in materia di biosicurezza, oltre al rafforzamento delle capacità tecnologiche e istituzionali in tale campo. Nel rafforzare le capacità in materia di biosicurezza si terrà pienamente conto delle necessità delle parti ad economia in transizione.

Articolo 23

Sensibilizzazione del pubblico e partecipazione

- 1. Le parti:
 - a) promuovono e favoriscono la sensibilizzazione, l'istruzione e la partecipazione dei cittadini per quanto riguarda il trasferimento, la manipolazione e l'uso sicuri di organismi viventi modificati in relazione alla conservazione e all'uso sostenibile della diversità biologica, tenuto conto anche dei rischi per la salute umana. A tal fine le parti cooperano, come opportuno, con altri Stati ed organismi internazionali;
 - b) si impegnano a far sì che la sensibilizzazione e l'istruzione dei cittadini includano l'accesso alle informazioni sugli organismi viventi modificati individuati in conformità del presente protocollo e che potrebbero costituire oggetto di importazione.
- 2. Le parti contraenti, in conformità delle rispettive regole e norme, consultano i cittadini nell'ambito del processo decisio-

nale relativo ad organismi viventi modificati e ne rendono noti i risultati, tutelando la riservatezza delle informazioni in conformità dell'articolo 21.

3. Ciascuna parte contraente si impegna ad informare i rispettivi cittadini circa le modalità di accesso al centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza.

Articolo 24

Paesi che non sono parti contraenti

1. I movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati tra parti contraenti e paesi che non lo sono avvengono nel rispetto degli obiettivi del presente protocollo. Le parti contraenti possono aderire ad accordi e intese bilaterali, regionali e multilaterali, che riguardino i suddetti movimenti transfrontalieri, con paesi che non sono parti contraenti.

2. Le parti contraenti incoraggiano i paesi che non lo sono ad aderire al presente protocollo e a fornire al centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza le informazioni pertinenti sugli organismi viventi modificati emessi in, ovvero importati in o esportati da, aree all'interno delle rispettive giurisdizioni nazionali.

Articolo 25

Movimenti transfrontalieri illegali

1. Ciascuna parte contraente adotta le misure atte a prevenire e, ove opportuno, a sanzionare i movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati effettuati in violazione delle misure nazionali di attuazione del presente protocollo. Tali movimenti transfrontalieri sono considerati illegali.

2. In caso di movimento transfrontaliero illegale, la parte interessata può richiedere alla parte di origine di eliminare a proprie spese l'organismo vivente modificato in questione riportandolo sul proprio territorio o distruggendolo, come opportuno.

3. Ciascuna parte contraente mette a disposizione del centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza le informazioni relative ai casi di movimenti transfrontalieri illegali che la riguardano.

Articolo 26

Considerazioni socioeconomiche

1. Le parti contraenti, quando prendono una decisione in materia di importazione nei termini previsti dal presente protocollo o dalle misure nazionali che ne danno attuazione, possono tenere conto, fatti salvi i rispettivi obblighi internazionali, delle considerazioni socioeconomiche derivanti dall'impatto degli organismi viventi modificati sulla conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica, in particolare per quanto riguarda l'importanza della diversità biologica per le comunità locali e le popolazioni indigene.

2. Le parti contraenti sono invitate a cooperare alla ricerca e allo scambio di informazioni su ogni impatto socioeconomico esercitato dagli organismi viventi modificati, in particolare sulle comunità locali e le popolazioni indigene.

Articolo 27

Responsabilità e risarcimenti

La conferenza delle parti, nella sua funzione di riunione delle parti contraenti del presente protocollo, alla sua prima riunione, avvia un processo volto ad elaborare le opportune norme e procedure internazionali in materia di responsabilità e risarcimento dei danni derivanti dai movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati, analizzando e tenendo debito conto degli sviluppi correnti in materia nell'ambito del diritto internazionale e si impegna a portare a termine tale processo entro quattro anni.

Articolo 28

Meccanismo di finanziamento e risorse finanziarie

1. Nel valutare le risorse finanziarie necessarie all'attuazione del presente protocollo, le parti contraenti tengono conto delle disposizioni dell'articolo 20 della convenzione.

2. Il meccanismo di finanziamento di cui all'articolo 21 della convenzione costituisce, attraverso la struttura istituzionale a tal fine preposta, il meccanismo di finanziamento del presente protocollo.

3. Relativamente al rafforzamento delle capacità di cui all'articolo 22 del presente protocollo, la conferenza delle parti, nella sua funzione di riunione delle parti contraenti del presente protocollo, nel sottoporre orientamenti relativi al meccanismo di finanziamento di cui al precedente paragrafo 2 alla valutazione della conferenza delle parti, tiene conto delle necessità in termini di risorse finanziarie delle parti che sono paesi in via di sviluppo, in particolare di quelli meno sviluppati e dei piccoli Stati insulari.

4. Nel contesto del precedente paragrafo 1, le parti contraenti tengono inoltre conto delle necessità delle parti che sono paesi in via di sviluppo, in particolare di quelli meno sviluppati e dei piccoli Stati insulari e delle parti ad economia in transizione, nei loro tentativi di individuarne e soddisfarne le esigenze in termini di rafforzamento delle capacità, al fine di dare attuazione al presente protocollo.

5. Alle disposizioni del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, gli orientamenti relativi al meccanismo di finanziamento della convenzione formulati nell'ambito delle pertinenti decisioni della conferenza delle parti, comprese quelle concordate prima dell'adozione del presente protocollo.

6. Le parti contraenti che sono paesi sviluppati possono inoltre fornire, e le parti contraenti che sono paesi in via di sviluppo o ad economia in transizione possono avvalersene, risorse finanziarie e tecnologiche per l'attuazione delle disposizioni del presente protocollo attraverso canali bilaterali, regionali e multilaterali.

Articolo 29

Conferenza delle parti, nella sua funzione di riunione delle parti contraenti del presente protocollo

1. La conferenza delle parti ha la funzione di riunione delle parti contraenti del presente protocollo.

2. Le parti contraenti della convenzione che non sono parti del presente protocollo possono partecipare in qualità di osservatori ai lavori delle riunioni della conferenza delle parti con funzione di riunione delle parti contraenti del presente protocollo. Quando la conferenza delle parti funge da riunione delle parti del presente protocollo, le decisioni nell'ambito del suddetto protocollo sono prese unicamente dalle parti contraenti dello stesso.

3. Quando la conferenza delle parti funge da riunione delle parti contraenti del presente protocollo, qualsiasi membro dell'ufficio della conferenza delle parti che rappresenti presso la convenzione una parte contraente della convenzione che all'epoca non è parte contraente anche del presente protocollo, è sostituito da un membro eletto dalle parti contraenti del presente protocollo e tra esse prescelto.

4. La conferenza delle parti, nella sua funzione di riunione delle parti contraenti del presente protocollo, esamina regolarmente l'attuazione del presente protocollo e, entro i limiti del proprio mandato, prende le decisioni necessarie per promuovere l'effettiva attuazione. Essa svolge le funzioni assegnatele dal presente protocollo ovvero:

- a) formula raccomandazioni su qualsiasi aspetto necessario all'attuazione del presente protocollo;
- b) istituisce gli organismi sussidiari ritenuti necessari per l'attuazione del presente protocollo;
- c) ricerca e utilizza, ove opportuno, i servizi e la cooperazione delle competenti organizzazioni internazionali e degli organismi intergovernativi e non governativi e le informazioni da essi fornite;
- d) stabilisce la forma e gli intervalli di trasmissione delle informazioni da inviare in conformità dell'articolo 33 del presente protocollo e valuta tali informazioni e le relazioni presentate da qualsiasi organismo sussidiario;
- e) valuta e adotta, ove opportuno, modifiche del presente protocollo e dei suoi allegati, nonché ulteriori allegati del presente protocollo qualora siano ritenuti necessari per la sua attuazione; e
- f) esercita le altre funzioni richieste ai fini dell'attuazione del presente protocollo.

5. Le regole di procedura della conferenza delle parti e le norme finanziarie della convenzione si applicano, mutatis mutandis, al presente protocollo, salvo decisione contraria presa all'unanimità dalla conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle parti contraenti del presente protocollo.

6. La prima riunione della conferenza delle parti con funzione di riunione delle parti contraenti del presente protocollo è convocata dal segretariato in occasione della prima riunione della conferenza delle parti prevista successivamente all'entrata in vigore del presente protocollo. Le successive riunioni ordinarie della conferenza delle parti, nell'ambito della quale si riuniscono le parti del presente protocollo, si tengono in occasione delle riunioni ordinarie della conferenza delle parti qualora quest'ultima, nella sua funzione di riunione delle parti del presente protocollo, non decida altrimenti.

7. Le riunioni straordinarie della conferenza delle parti, con funzione di riunione delle parti contraenti del presente protocollo, si tengono ogniqualvolta da essa ritenuto necessario o su richiesta scritta di una qualsiasi delle parti, purché tale richiesta venga approvata da almeno un terzo delle parti entro sei mesi dalla data in cui detta richiesta è stata comunicata alle altre parti dal segretariato.

8. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica, nonché tutti gli Stati che ne sono membri o che godano presso di esse dello status di osservatori e non sono parti contraenti della convenzione possono partecipare in qualità di osservatori alle riunioni della conferenza delle parti con funzione di riunione delle parti contraenti del presente protocollo. Qualsiasi organismo o agenzia nazionale o internazionale, governativo o meno, competente nei campi disciplinati dal presente protocollo che abbia informato il segretariato della sua intenzione di partecipare a una riunione della conferenza delle parti con funzione di riunione delle parti contraenti del presente protocollo in qualità di osservatore, può esservi ammesso, salvo parere contrario di almeno un terzo delle parti. Fatti salvi i casi in cui il presente articolo dispone altrimenti, l'ammissione e la partecipazione degli osservatori è soggetta alle regole di procedura di cui al precedente paragrafo 5.

Articolo 30

Organismi sussidiari

1. Qualsiasi organismo sussidiario istituito dalla convenzione o ai sensi di essa su decisione della conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle parti del presente protocollo, può contribuire all'attuazione del protocollo, nel qual caso la riunione delle parti specifica le funzioni che tale organismo esercita.

2. Le parti della convenzione che non sono parti del presente protocollo possono partecipare in qualità di osservatori ai lavori di qualsiasi riunione degli organismi sussidiari. Quando un organismo sussidiario della convenzione funge da organismo sussidiario del presente protocollo, le decisioni ai sensi del protocollo sono prese unicamente dalle parti del protocollo.

3. Quando un organismo sussidiario della convenzione esercita le sue funzioni in materie relative al presente protocollo, qualsiasi membro dell'ufficio del suddetto organismo sussidiario che rappresenti una parte della convenzione che, all'epoca, non

sia parte del protocollo, è sostituito da un membro eletto dalle parti del protocollo e fra esse prescelto.

Articolo 31

Segretariato

1. Il segretariato istituito dall'articolo 24 della convenzione funge da segretariato del presente protocollo.

2. L'articolo 24, paragrafo 1 della convenzione relativo alle funzioni del segretariato si applica, *mutatis mutandis*, al presente protocollo.

3. Il costo dei servizi del segretariato ai fini del presente protocollo, qualora distinto dagli altri, è a carico delle parti del protocollo. La conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle parti contraenti del presente protocollo stabilisce nella prima riunione le norme di bilancio necessarie a tal fine.

Articolo 32

Relazione con la convenzione

Salvo qualora diversamente previsto dal presente protocollo, le disposizioni della convenzione relative ai protocolli si applicano al presente protocollo.

Articolo 33

Verifica e relazione

Ciascuna parte contraente verifica l'adempimento degli obblighi ad essa derivanti dal presente protocollo e, a intervalli stabiliti dalla conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle parti contraenti del presente protocollo, riferisce alla suddetta conferenza sulle misure adottate per dare attuazione al protocollo.

Articolo 34

Osservanza

La conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle parti contraenti del presente protocollo valuta e approva nella prima riunione procedure di cooperazione e meccanismi istituzionali volti a promuovere l'osservanza delle disposizioni del presente protocollo e ad affrontare i casi di mancata osservanza. Tali procedure e meccanismi comprendono disposizioni volte a fornire, ove opportuno, consiglio e assistenza. Essi sono distinti e non pregiudicano le procedure e i meccanismi di composizione delle controversie di cui all'articolo 27 della convenzione.

Articolo 35

Valutazione e riesame

La conferenza delle parti, nella sua funzione di riunione delle parti contraenti del presente protocollo valuta cinque anni dopo la sua entrata in vigore e successivamente con cadenza quinquennale, l'efficacia del protocollo, compresi i relativi allegati e procedure.

*Articolo 36***Firma**

Il presente protocollo può essere firmato presso l'ufficio delle Nazioni Unite a Nairobi dagli Stati e dalle organizzazioni regionali di integrazione economica dal 15 al 26 maggio 2000 e presso la sede delle Nazioni Unite di New York dal 5 giugno 2000 al 4 giugno 2001.

*Articolo 37***Entrata in vigore**

1. Il presente protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del cinquantunesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte di Stati o organizzazioni regionali di integrazione economica che sono parti contraenti della convenzione.

2. Il presente protocollo entra in vigore per uno Stato o un'organizzazione regionale di integrazione economica che lo ratifichi, lo accetti, lo approvi o vi aderisca dopo la sua entrata in vigore ai sensi del precedente paragrafo 1, il novantesimo giorno successivo alla data in cui detto Stato o detta organizzazione deposita lo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, oppure alla data alla quale la convenzione entra in vigore per lo Stato o l'organizzazione regionale di integrazione economica in questione, a seconda di quale delle due date sia posteriore.

3. Ai fini dei precedenti paragrafi 1 e 2 qualsiasi strumento depositato da un'organizzazione regionale di integrazione economica regionale non è conteggiato in più agli strumenti depositati dagli Stati membri della detta organizzazione.

*Articolo 38***Riserve**

Non si possono fare riserve al presente protocollo.

*Articolo 39***Recesso**

1. Dopo due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo per una parte contraente, questa parte contraente può, in qualsiasi momento, ritirarsi dal protocollo con notifica scritta al depositario.

2. Qualsiasi revoca prende effetto allo scadere di un anno dalla data di ricevimento da parte del depositario o in qualsiasi data posteriore che sia specificata nella notifica del recesso.

*Articolo 40***Testi autentici**

L'originale del presente protocollo, i cui testi nelle lingue araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola sono parimenti autentici, sarà depositato presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente convenzione.

FATTO a Montreal, addì ventinove gennaio duemila.

*Allegato I dell'allegato A***INFORMAZIONI RICHIESTE NELLE NOTIFICHE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, 10 E 13**

- a) Nome, indirizzo e altre informazioni utili per contattare l'esportatore.
 - b) Nome, indirizzo e altre informazioni utili per contattare l'importatore.
 - c) Nome e identità dell'organismo vivente modificato e classificazione nazionale, qualora esista, del relativo livello di biosicurezza nello Stato di esportazione.
 - d) Data o date previste per il movimento transfrontaliero, qualora note.
 - e) Tassonomia, denominazione comune, punto di raccolta o di acquisizione e caratteristiche dell'organismo ricettore o degli organismi parentali pertinenti alla biosicurezza.
 - f) Centri di origine e centri di diversità genetica, qualora noti, dell'organismo ricettore e/o degli organismi parentali e una descrizione degli habitat in cui tali organismi possono sopravvivere o proliferare.
 - g) Tassonomia, denominazione comune, punto di raccolta o acquisto e caratteristiche dell'organismo o degli organismi donatori relativamente alla biosicurezza.
 - h) Descrizione dell'acido nucleico o della modifica introdotta, della tecnica utilizzata e delle risultanti caratteristiche dell'organismo vivente modificato.
 - i) Uso previsto dell'organismo vivente modificato o dei prodotti da esso derivati, in particolare, materiali lavorati derivati da organismi viventi modificati contenenti nuove combinazioni individuabili di materiale genetico replicabile ottenuto attraverso l'uso della moderna biotecnologia.
 - j) Quantità o volume dell'organismo vivente modificato da trasferire.
 - k) Una relazione previa esistente in materia di valutazione dei rischi conforme a quanto previsto dall'allegato III.
 - l) Metodi suggeriti per la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto e l'uso sicuri, compresi l'imballaggio, l'etichettatura, la documentazione, l'eliminazione e le procedure di emergenza, qualora opportuno.
 - m) Situazione in termini regolamentari dell'organismo vivente modificato nello Stato di esportazione (ad esempio se è proibito o meno nello Stato di esportazione, se è soggetto ad altre restrizioni o se la sua emissione per uso generale è stata approvata) e, qualora l'organismo vivente modificato sia vietato nello Stato di esportazione, le ragioni di tale divieto.
 - n) Esito e finalità di qualsiasi notifica dell'esportatore inviata ad altri Stati relativamente all'organismo vivente modificato da trasferire.
 - o) Una dichiarazione circa la correttezza delle suddette informazioni.
-

*Allegato II dell'allegato A***INFORMAZIONI RICHIESTE RELATIVE AGLI ORGANISMI VIVENTI MODIFICATI DESTINATI ALL'USO DIRETTO NELL'ALIMENTAZIONE UMANA O ANIMALE O ALLA LAVORAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 11**

- a) Nome e informazioni utili per contattare chi richiede una decisione per l'uso nazionale.
 - b) Nome e informazioni utili per contattare l'autorità responsabile della decisione.
 - c) Nome e identità dell'organismo vivente modificato.
 - d) Descrizione della modificazione genetica, della tecnica utilizzata e delle risultanti caratteristiche dell'organismo vivente modificato.
 - e) Qualsiasi identificazione unica dell'organismo vivente modificato.
 - f) Tassonomia, denominazione comune, punto di raccolta o acquisizione e caratteristiche dell'organismo riceettore o degli organismi parentali relativamente alla biosicurezza.
 - g) Centri di origine e centri di diversità genetica, qualora noti, dell'organismo riceettore e/o degli organismi parentali ed una descrizione degli habitat in cui tali organismi possono sopravvivere o proliferare.
 - h) Tassonomia, denominazione comune, punto di raccolta o acquisizione e caratteristiche dell'organismo o degli organismi donatori relativamente alla biosicurezza.
 - i) Usi approvati dell'organismo vivente modificato.
 - j) Una relazione sulla valutazione dei rischi conforme a quanto previsto dall'allegato III.
 - k) Metodi suggeriti per la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto e l'uso sicuri, compresi l'imballaggio, l'etichettatura, la documentazione, l'eliminazione e le procedure di emergenza, ove opportuno.
-

*Allegato III dell'allegato A***VALUTAZIONE DEI RISCHI****Obiettivo**

1. L'obiettivo della valutazione dei rischi, nell'ambito del presente protocollo, è individuare e valutare i potenziali effetti negativi degli organismi viventi modificati sulla conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica nel potenziale ambiente ricettore, tenuto conto anche dei rischi per la salute umana.

Uso della valutazione dei rischi

2. La valutazione dei rischi è, tra l'altro, utilizzata dalle autorità competenti al fine di prendere decisioni con cognizione di causa in merito agli organismi viventi modificati.

Principi generali

3. La valutazione dei rischi è effettuata in maniera scientificamente corretta e trasparente e può avvalersi di pareri di esperti di, o orientamenti elaborati da, pertinenti organizzazioni internazionali.
4. La mancanza di certezza o di consenso sul piano scientifico non va necessariamente interpretata come indicatore di un particolare livello di rischio, di assenza di rischi o di un livello di rischio accettabile.
5. I rischi associati con gli organismi viventi modificati o i prodotti da essi derivati, in particolare materiali lavorati ottenuti da organismi viventi modificati e contenenti nuove combinazioni individuabili di materiale genetico replicabile ottenuto attraverso l'uso della moderna biotecnologia, sono valutati nel contesto dei rischi che presentano gli organismi ricettori o parentali non modificati nel potenziale ambiente ricettore.
6. La valutazione dei rischi è effettuata caso per caso. Le informazioni richieste possono variare per natura e livello di dettaglio a seconda dell'organismo vivente modificato interessato, del suo uso previsto e del potenziale ambiente ricettore.

Metodologia

7. Il processo di valutazione dei rischi può, da un lato, portare alla necessità di ulteriori informazioni su argomenti specifici, che possono essere individuate e richieste nell'ambito del suddetto processo, mentre, dall'altro, le informazioni su altri argomenti possono in taluni casi non essere pertinenti.
8. Al fine di rispondere alle sue finalità una valutazione dei rischi comprende, come opportuno, le seguenti fasi:
 - a) individuazione di qualsiasi nuova caratteristica genotipica e fenotipica associata con un organismo vivente modificato che può esercitare effetti dannosi sulla diversità biologica nel potenziale ambiente ricettore, tenuto conto anche dei rischi per la salute umana;
 - b) una valutazione della probabilità che tali effetti dannosi si producano, tenuto conto del livello e della natura dell'esposizione del potenziale ambiente ricettore all'organismo vivente modificato;
 - c) una valutazione delle conseguenze qualora tali effetti dannosi si verificano;
 - d) una stima dei rischi complessivi che l'organismo vivente modificato presenta in base ad una valutazione della probabilità e delle conseguenze degli effetti dannosi individuati qualora si verificano;
 - e) una raccomandazione circa il fatto che i rischi siano accettabili o gestibili compresa, ove necessario, l'individuazione di strategie atte a gestire tali rischi; e
 - f) in caso di incertezza sul livello dei rischi, la risposta può consistere nel richiedere ulteriori informazioni su aspetti specifici che sollevano preoccupazione oppure nell'applicare le opportune strategie di gestione dei rischi e/o monitorare l'organismo vivente modificato nell'ambiente ricettore.

Aspetti da valutare

9. A seconda dei casi, la valutazione dei rischi prende in esame i dati scientifici e tecnici pertinenti relativi alle caratteristiche che riguardano i seguenti aspetti:
 - a) *organismo ricettore o organismi parentali*. Le caratteristiche biologiche dell'organismo ricettore o degli organismi parentali, comprese informazioni sulla tassonomia, la denominazione comune, l'origine, i centri di origine e i centri di diversità genetica, qualora noti, ed una descrizione dell'habitat in cui gli organismi possono sopravvivere o proliferare.
 - b) *Organismo o organismi donatori*. Tassonomia e denominazione comune, provenienza e caratteristiche biologiche pertinenti degli organismi donatori.

- c) *Vettore*. Caratteristiche del vettore, compresa la sua identità, se del caso, la sua provenienza o origine e la gamma degli ospiti.
 - d) *Inserito o inserti e/o caratteristiche della modifica*. Caratteristiche genetiche dell'acido nucleico inserito e della funzione che esso specifica e/o caratteristiche della modifica introdotta.
 - e) *Organismo vivente modificato*. Identità dell'organismo vivente modificato e differenze tra le caratteristiche biologiche di quest'ultimo e quelle dell'organismo ricettore o degli organismi parentali.
 - f) *Rilevazione e identificazione dell'organismo vivente modificato*. Metodi suggeriti di rilevazione e identificazione, loro specificità, sensibilità ed affidabilità.
 - g) *Informazioni relative all'uso previsto*. Informazioni relative all'uso previsto dell'organismo vivente modificato, compresi usi nuovi o modificati rispetto all'organismo ricettore o agli organismi parentali.
 - h) *Ambiente ricettore*. Informazioni sull'ubicazione e le caratteristiche geografiche, climatiche ed ecologiche, comprese le informazioni pertinenti sulla diversità biologica e i centri di origine del potenziale ambiente ricettore.
-

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA AI SENSI DELL'ARTICOLO 34, PARAGRAFO 3 DELLA CONVENZIONE SULLA DIVERSITÀ BIOLOGICA

La Comunità europea dichiara la propria competenza, in virtù del trattato che istituisce la Comunità europea, ed in particolare dell'articolo 175, a stipulare e ad adempiere agli obblighi derivanti da accordi internazionali che contribuiscano a perseguire i seguenti obiettivi:

- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente,
- protezione della salute umana,
- utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,
- promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale.

La Comunità europea dichiara inoltre che ha già adottato strumenti giuridici vincolanti per i suoi Stati membri in relazione agli aspetti disciplinati dal presente protocollo e che presenterà e aggiornerà, come opportuno, un elenco di tali strumenti giuridici al centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza, conformemente all'articolo 20, paragrafo 3, lettera a) del protocollo.

La Comunità europea, è responsabile dell'adempimento degli obblighi risultanti dal protocollo che sono [...] contemplati dal diritto comunitario vigente.

L'esercizio della competenza comunitaria è soggetta, per la sua stessa natura, ad una continua evoluzione.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1359/2002 della Commissione, del 25 luglio 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 197 del 26 luglio 2002)

A pagina 43, nell'allegato, nella nota 1 della tabella:

anziché: «950 t»,

leggi: «289 t».

Rettificazione della decisione n. 2/2002 del Consiglio di associazione, tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, del 16 aprile 2002, relativa al miglioramento delle condizioni applicabili agli scambi di prodotti agricoli trasformati previste nel protocollo n. 3 dell'accordo europeo

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 172 del 2 luglio 2002)

A pagina 26, allegato I, tabella 1a, codice NC 2202, seconda colonna, in fine:

anziché: «ortaggi della voce 2209»;

leggi: «ortaggi della voce 2009».

A pagina 27, allegato I, tabella 1b, codice NC 0710 40 00 e 0711 90 30, quarta colonna «Aumento annuo dal 2003 in poi (1 000 kg)»:

anziché: «16 836»;

leggi: «1 688».

A pagina 28, allegato I, tabella 2a, i dati concernenti i codici NC da 0403 a 0711 90 30 sono sostituiti dai seguenti:

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi applicabili al 31.12.2001
(1)	(2)	(3)
«0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:	
0403 10	– Iogurt:	
	– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:	
	– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
0403 10 51	– – – – inferiore o uguale a 1,5 %	8,3 % + 95 EUR/100 kg
0403 10 53	– – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	8,3 % + 130,4 EUR/100 kg
0403 10 59	– – – – superiore a 27 %	8,3 % + 168,8 EUR/100 kg
	– – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
0403 10 91	– – – – inferiore o uguale a 3 %	8,3 % + 12,4 EUR/100 kg
0403 10 93	– – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	8,3 % + 17,1 EUR/100 kg
0403 10 99	– – – – superiore a 6 %	8,3 % + 26,6 EUR/100 kg
0403 90	– altri:	
	– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:	
	– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
0403 90 71	– – – – inferiore o uguale a 1,5 %	8,3 % + 95 EUR/100 kg
0403 90 73	– – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	8,3 % + 130,4 EUR/100 kg
0403 90 79	– – – – superiore a 27 %	8,3 % + 168,8 EUR/100 kg
	– – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
0403 90 91	– – – – inferiore o uguale a 3 %	8,3 % + 12,4 EUR/100 kg
0403 90 93	– – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	8,3 % + 17,1 EUR/100 kg
0403 90 99	– – – – superiore a 6 %	8,3 % + 26,6 EUR/100 kg
0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:	
0405 20	– Paste da spalmare lattiere:	
0405 20 10	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %	9 % + EAR
0405 20 30	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore a 75 %	9 % + EAR

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi applicabili al 31.12.2001
(1)	(2)	(3)
0710 0710 40 00	Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati: – Granturco dolce	3 % + 9,4 EUR/100 kg net eda
0711 0711 90 0711 90 30	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati: – altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi: – – Ortaggi o legumi: – – Granturco dolce	3 % + 9,4 EUR/100 kg net eda

A pagina 42, allegato II, tabella 1, codice NC 0403 10 ed ex 0403 90, terza colonna «Contingente annuo 2002»:

anziché: «8 078»,

leggi: «8 858».

A pagina 44, allegato II, tabella 1, codice NC 1902 19 10 00 e 1902 19 90 00, sesta colonna «Dazi applicabili al 31.12.2001 (%) — Oltre i limiti del contingente»:

anziché: «38,4»,

leggi: «35».

A pagina 45, allegato II, tabella 1, codice NC 1902 11 00 00, 1902 19 00 00, 1902 30 00 00, ex 1902 20 10 00, ex 1902 20 10 00, 1902 20 30 00, 1902 20 91 00 e 1902 20 99 00, sesta colonna «Dazi applicabili al 31.12.2001 (%) — Oltre i limiti del contingente»:

anziché: «38,4»,

leggi: «35».

A pagina 47, allegato II, tabella 1, codice NC 2205 10, terza colonna «Contingente annuo 2002 (1 000 kg)»:

anziché: «1 680 hl»,

leggi: «2 140 hl».

A pagina 47, allegato II, tabella 1, codice NC 2205 10, quinta colonna «Dazi applicabili al 31.12.2001 (%) — Entro i limiti del contingente»:

anziché: «70»,

leggi: «50».

A pagina 52, allegato II, tabella 2:

Il codice NC ungherese 1902 30 e i relativi dati della colonna «Designazione delle merci» e «Dazi applicabili al 31.12.2001 (%)» sono abrogati.